



NORMATIVA GENERALE

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI

*** * * ***

NORMATIVA

ATTIVITA' PROPAGANDA

E

SCUOLE NUOTO FEDERALI

*** * * ***

STAGIONE 2011 – 2012

APPROVATA CON DELIBERA PRESIDENZIALE N. 18 DELL' 8/7/2011

INDICE GENERALE

- AFFILIAZIONI DELLE SOCIETA'	
PRIMA AFFILIAZIONE	Pag. 5
RIAFFILIAZIONE	Pag. 6
DISPOSIZIONI COMUNI PER AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI	Pag.10
MODIFICA STATUTO E VARIAZIONE DATI AFFILIAZIONE	Pag.13
ABBINAMENTO	Pag.13
INCORPORAZIONE E FUSIONE DI SOCIETA'	Pag.14
SERVIZI WEB	Pag.15
RIAMMISSIONE RANGHI FEDERALI	Pag.15
UTILIZZO MARCHIO F.I.N.	Pag.15
UTILIZZO MARCHIO C.O.N.I.	Pag.16
- TESSERAMENTO ATLETI – TECNICI - DIRIGENTI	
MODALITÀ TESSERAMENTO ATLETI / ATLETI AGONISTI	Pag.18
MODALITA' ATTUATIVE DEL VINCOLO SPORTIVO E DELLA SUA CESSAZIONE (EX ART. 5/9 STATUTO	Pag.28
TESSERAMENTO ATLETI MILITARI	Pag.25
TRASFERIMENTO ATLETI	Pag.34
TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI – ATLETI DOPPIA NAZIONALITA'	Pag.37
TESSERAMENTO ATLETI AMATORI	Pag.40
TESSERAMENTO ATLETI MASTER	Pag.42
TESSERAMENTO DIRIGENTI - TESSERAMENTO TECNICI	Pag.43
QUALIFICHE S.I.T.	Pag.44
TESSERAMENTO SALVAMENTO	Pag.44
ASSICURAZIONE	Pag.45
ANTIDOPING – ESENZIONE A SCOPO TERAPEUTICO	Pag.45
LIMITE EFFETTUAZIONE SCOMMESSE SPORTIVE	Pag.46
- REGOLAMENTO ATTIVITÀ PROPAGANDA	Pag.48
- NORMATIVA SCUOLE NUOTO FEDERALI	Pag.53
<u>ALLEGATO A</u> - RIEPILOGO TASSE FEDERALI - MODALITÀ VERSAMENTO QUOTE	Pag.64
<u>ALLEGATO B</u> - CATEGORIE ATLETI	Pag.73
<u>ALLEGATO C</u> - MODULO TESSERAMENTO ATLETI ITALIANI	Pag.78

ALLEGATO D - RICHIESTA TESSERAMENTO ATLETA NON ITALIANO

Pag.79

ALLEGATO E – MODULO MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' CESSAZIONE VINCOLO

Pag. 80

ALLEGATO F - MODULO DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO PROCEDURE PER
CESSAZIONE VINCOLO

Pag. 81



AFFILIAZIONE SOCIETÀ

PRIMA AFFILIAZIONE

Documentazione

La domanda deve essere presentata al Comitato competente per territorio, redatta sugli appositi moduli forniti dal Comitato stesso, unitamente ai seguenti documenti:

- atto costitutivo e statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a seconda della forma costitutiva civilistica prescelta, conforme alle prescrizioni contenute nella Legge n. 289 del 27/12/2002, modificata con Legge n. 128 del 21/5/2004 e alle disposizioni contenute nella presente Circolare¹;
- copia del verbale dell'assemblea dei soci da cui risulti l'elezione del Consiglio Direttivo indicato nel modulo d'affiliazione, se non indicati o non più coincidenti con quelli riportati nell'atto costitutivo, con l'indicazione delle cariche societarie²;
- ricevuta del versamento della tassa d'affiliazione tramite c/c postale intestato alla F.I.N. Centrale (v. allegato A);
- ricevuta del versamento della tassa annuale per i dirigenti, tecnici e medico sociale presso il Comitato di appartenenza³ (v. allegato A);
- attestato dal quale risulti la disponibilità di spazi-acqua (in piscina pubblica o privata), acquisita non in pregiudizio di precedenti concessioni ad altre Società già in attività, che consenta alla Società di svolgere la propria attività sportiva. Tale attestato, su carta intestata o recante un timbro dell'ente o soggetto concedente, deve riportare la dichiarazione firmata del gestore dell'impianto, con l'indicazione in chiaro del nome cognome e qualifica del dichiarante. Nel caso in cui nel corso dell'anno venga a mancare, per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, la disponibilità di spazio-acqua, il Consiglio di Presidenza ha facoltà di revocare l'affiliazione della Società;
- modulo denominato "Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003" (legge sulla privacy) corredato dal "Consenso al trattamento dei dati", sulla base del facsimile fornito dalla F.I.N., considerato valido fino a modifica dei dati ivi indicati.

Le società sono tenute ad inserire nel foglio di affiliazione il nominativo di almeno un tecnico in possesso della qualifica rilasciata dal Settore Istruzione Tecnica della F.I.N. (del livello stabilito e corrispondente alla disciplina sportiva disciplinata dalla F.I.N. che la Società intende praticare), di un medico sociale abilitato all'esercizio di tale funzione, di due dirigenti sociale con funzioni rappresentative e del Presidente (legale rappresentante).

Laddove è stabilita la presenza nel modulo di affiliazione di un tecnico in possesso della qualifica di Allenatore di II livello, tale ruolo può essere ricoperto, in deroga, anche da tecnico privo di tale qualifica. In tal caso l'interessato è tenuto a conseguire, nel corso della stagione sportiva, la qualifica tecnica superiore rispetto al ruolo tecnico già conseguito. In ogni caso, l'iter per il conseguimento della qualifica di Allenatore di II livello deve essere completato entro due stagioni sportive dalla concessione della suddetta deroga. La mancata progressione didattica

¹ Vedi successivo paragrafo "Requisiti statutari per l'ottenimento della affiliazione e della riaffiliazione".

² Per le società di capitali, vedi quanto previsto nel paragrafo "Requisiti statutari per l'ottenimento dell'affiliazione";

³ E' obbligatorio il possesso del tesserino in corso di validità da parte dei soggetti impegnati in funzioni rappresentative della società di appartenenza.

richiesta nel corso della stagione sportiva, inibisce il rinnovo della deroga per la successiva stagione sportiva.

Dati e informazioni

La comunicazione del codice fiscale da parte della Società interessata è obbligatoria e necessaria per il perfezionamento della domanda di affiliazione.

E' inoltre obbligatoria l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica della Società da utilizzare per l'invio di comunicazioni ufficiali.

Termini di tempo

Le domande di affiliazione devono essere presentate al Comitato competente per territorio nel periodo 1 settembre 2011 – 30 giugno 2012⁴.

Le domande pervenute successivamente al 30 giugno 2012 sono considerate valide per la stagione agonistica successiva, salvo che il Consiglio di Presidenza deliberi, su istanza motivata della Società interessata e acquisito il nulla osta del Comitato Regionale competente, la decorrenza immediata. In tal caso la tassa di affiliazione dovuta è maggiorata del 50%.

Tassa di affiliazione

La tassa è fissata in 700,00 euro da versarsi come segue: 540,00 euro tramite versamento sul c/c postale intestato alla F.I.N. Centrale (v. allegato A) e 160,00 euro direttamente al Comitato di appartenenza. L'importo versato, in caso di non accoglimento della domanda di affiliazione, viene restituita alla Società interessata al netto dell'importo di 100,00 euro trattenuto per diritti di segreteria dal Comitato Regionale competente per territorio.

Competenze dei Comitati F.I.N.

Per le domande di affiliazione il Comitato deve:

- accertarsi che i moduli siano stati regolarmente compilati e firmati in ogni loro parte e che la documentazione allegata prevista dalla normativa sia completa;
- registrare su tutte le pagine del modulo di affiliazione la data di presentazione della domanda al Comitato, lasciando in bianco lo spazio della data di validazione, che sarà apposta direttamente dalla Segreteria Generale dopo la ratifica da parte dei competenti Organi federali;
 - acquisire e allegare le "osservazioni" del Comitato Provinciale competente;
 - trasmettere alla Segreteria Generale l'intera documentazione corredata, in caso di parere sfavorevole del Comitato, di motivazione scritta;
 - acquisire il modulo denominato "Informativa ex art. 13 Dlgs 196/2003" (legge sulla privacy) e l'allegato "Consenso al trattamento dei dati" valido fino a modifica dei dati indicati.

RIAFFILIAZIONE

Documentazione

⁴ Come previsto dal Regolamento Organico, la stagione sportiva decorre dal 1° ottobre e termina il 30 settembre di ciascun anno.

La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio 2012 al Comitato competente per territorio, redatta sugli appositi moduli e corredata dai seguenti allegati:

- copia della certificazione di iscrizione definitiva al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive tenuto dal C.O.N.I.⁵, **valida per la stagione 2010/2011, con scadenza 30/9/2011**;
- attestato disponibilità spazio-acqua⁶;
- ricevuta del versamento della tassa di riaffiliazione (vedi di seguito “Tassa di riaffiliazione”);
- ricevuta del pagamento della tassa annuale di tesseramento dei dirigenti, tecnici e medico sociale⁷.

Si sottolinea che in caso di intervenute modifiche allo Statuto sociale, la Società è obbligata a depositare presso la sede centrale della Federazione il nuovo Statuto, la quale provvede a restituirne copia vidimata alla Società interessata e al competente Comitato Regionale.

Qualora non sussistano modifiche dei dati già riportati nel modulo di affiliazione depositato nella stagione 2010/2011, le Società possono presentare una dichiarazione su carta intestata, sottoscritta dal Presidente, attestante l’assenza di modifiche per la stagione 2011/2012. In tal caso, il Comitato può rilasciare direttamente il modulo di riaffiliazione definitivo.

Decorso il termine del 31/1/2012 viene applicata la maggiorazione per mora (v. pagine seguenti), salvo la decadenza dai ranghi federali per mancata riaffiliazione.

Riaffiliazione on-line

Attraverso il sito <https://online.federnuoto.it> è disponibile il software gestionale per **richiedere e pagare online la riaffiliazione ed il tesseramento dei dirigenti sociali.**

Il pagamento potrà essere effettuato attraverso le seguenti modalità:

- carta di credito (Visa o Mastercard) con unico pagamento per le quote di affiliazione e rinnovo dirigenti sociali. La transazione sarà gestita e garantita direttamente dal sito della banca;
- bonifico bancario con unico pagamento per le quote di affiliazione e rinnovo dirigenti sociali. Sul sistema sarà necessario, dopo aver verificato/aggiornato la composizione dei quadri dirigenziali, indicare la modalità di pagamento con bonifico bancario. Il sistema predisporrà un riepilogo degli importi da saldare unitamente ad un fac-simile di distinta. Ciascuna società dopo aver dato mandato al proprio istituto bancario di procedere al pagamento deve rientrare nella procedura online ed inserire il numero di CRO (codice numerico di undici cifre, con il quale ogni istituto bancario identifica in maniera univoca ciascuna transazione bancaria, e che consente di verificare la movimentazione di denaro tra istituti di credito). La F.I.N. riceve mediamente tali codici identificativi 2/3 giorni lavorativi dopo la data dell’operazione;

⁵ Per le modalità di iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI, si rimanda alle istruzioni emanate dallo stesso Ente sportivo disponibili sul sito www.coni.it.

⁶ Si veda quanto già precisato in merito a tale certificazione nelle norme relative alla prima affiliazione.

⁷ Il possesso del tesserino in corso di validità è obbligatorio per tutte le funzioni rappresentative.

- conti correnti postali con pagamenti separati e differenziati tra F.I.N. centrale e Comitati Regionali come da Allegato A “Riepilogo tasse Federali”.

Resta inteso che la richiesta di affiliazione si perfeziona esclusivamente dopo che il Comitato Regionale competente per territorio abbia ricevuto e vidimato tutta la documentazione in originale e le ricevute dei versamenti o delle distinte stampate dal sistema. Qualora qualche società debba segnalare il mancato recapito dei certificati di protezione digitali, indispensabili per il corretto funzionamento della procedura, può farlo inviando una comunicazione all'indirizzo ced@federnuoto.it

Regolarizzazione posizione amministrativa

Le società affiliate con esposizioni finanziarie nei confronti della F.I.N. sono tenute a regolarizzare la propria posizione amministrativa prima della riaffiliazione.

I Comitati devono operare gli opportuni accertamenti delle posizioni amministrative della società nei confronti dello stesso Comitato Regionale prima di dar seguito alla domanda di riaffiliazione. La F.I.N. può segnalare ai Comitati le Società con posizioni debitorie verso la sede nazionale. Nei casi più rilevanti, la Federazione si riserva di inibire -da sistema informatico- la riaffiliazione delle società inadempienti.

Tassa di riaffiliazione (fino al 31 gennaio)

La tassa di riaffiliazione è stabilita secondo il seguente schema:

	Voti Plurimi	Pagamenti sino al 31/1	Pagamenti dal 1/2 al 31/5	Pagamenti dal 1/6 al 31/7
Quota base	0 voti	700€	1.400 €	1.500 €
Riduzione A	20 ed oltre	200€	400 €	1.500€
Riduzione B	10	460€	920 €	1.500 €

L'importo della quota base è ridotto nei seguenti casi:

Riduzione A) quota agevolata di euro 200,00 per le società che, avendo svolto attività agonistica, sono risultate classificate nella stagione precedente in una delle seguenti graduatorie federali (società inserite nelle classifiche nazionali dei campionati di società dei settori agonistici, come da statuto federale):

Nuoto	Società inserite nella classifica nazionale del Campionato Assoluto di Società maschile e femminile (Diritto Voto Plurimo)
Pallanuoto	Società inserite nella classifica nazionale dei Campionati di Pallanuoto maschile serie A/1, A/2, B, C e Promozione fino al 190° posto della classifica generale e dei Campionati di pallanuoto femminile serie A1, A2 e prime due società classificate di ogni girone della serie B (Diritto Voto Plurimo)
Tuffi	Società inserite nella classifica nazionale del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)
Sincronizzato	Società inserite nella classifica del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)
Salvamento	prime 100 società inserite nella classifica nazionale del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)

Fondo-gran fondo	prime 30 società inserite nella classifica nazionale del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)
Master	Nuoto: le prime 25 Società inserite nella classifica del campionato nazionale Master di società (Diritto Voto Plurimo).

Riduzione B) quota agevolata di euro 460,00 per le Società che, avendo svolto attività agonistica e pur non essendo rientrate nelle graduatorie di cui alla precedente lettera a), abbiano comunque acquisito nella stagione precedente il diritto al voto di base.

Tassa per riaffiliazione dal 1 febbraio al 31 maggio 2012.

Le Società che presentano domanda di riaffiliazione nel periodo indicato sono tenute al pagamento della tassa in misura doppia rispetto agli importi fissati nel periodo 1 ottobre – 31 gennaio.

Riaffiliazioni dal 1 giugno al 31 luglio 2012

Trascorso il termine ultimo del 31/05/2012 le domande di riaffiliazione divengono irricevibili, con conseguente decadenza delle società dal rango federale. Su apposita istanza della Società interessata da presentarsi entro il 15/07/2012, limitatamente a casi eccezionali e motivati, il Consiglio di Presidenza, acquisito il nulla osta del Comitato competente, ne può deliberare l'accoglimento. In tal caso la tassa di affiliazione è fissata in 1.500,00 euro.

Ai fini della decorrenza di tutti i termini riferiti alle procedure di affiliazione e riaffiliazione, applicazione delle moratorie e/o decadenza dai ranghi per mancata riaffiliazione, fa fede la data di presentazione della domanda al Comitato Regionale COMPLETA di tutta la documentazione prevista dalla presente normativa. Per le domande presentate a ½ servizio postale, fa fede la data di spedizione della raccomandata a/r inviata al Comitato Regionale. In particolare, l'omesso versamento delle tasse federali nei termini previsti e/o il mancato invio dell'attestazione comprovante detto pagamento comporta l'irricevibilità della domanda di affiliazione / riaffiliazione⁸.

In caso di mancata ratifica della riaffiliazione da parte del Consiglio di Presidenza, la F.I.N. e il Comitato competente provvedono al rimborso della tassa versata, al netto di euro 100,00 trattenute per diritti di segreteria dal Comitato Regionale competente per territorio.

Note illustrative aggiuntive sulle competenze dei Comitati F.I.N.

Per le domande di riaffiliazione il Comitato deve:

- acquisire e allegare le "osservazioni" del Comitato Provinciale competente;
- accertare che la Società continui a disporre di adeguati spazi-acqua per il proseguimento dell'attività;
- accertarsi della posizione debitoria della Società;

⁸ La data del versamento della tassa federale è determinante ai fini del computo dell'entità della moratoria da corrispondere per la tardiva presentazione della domanda di riaffiliazione.

- provvedere, nel caso in cui non riscontri alcun motivo per cui in base alle norme del Regolamento Organico la riaffiliazione possa essere respinta dal Consiglio di Presidenza, alla ratifica provvisoria apponendo il proprio timbro e la data di vidimazione nello spazio apposito;
- a rilasciare il modulo di affiliazione definitivo, unitamente alla attestazione provvisoria di riaffiliazione prodotta automaticamente dal sistema informatico;
- trasmettere alla Segreteria Generale copia vistata di ciascuna pagina del modulo di affiliazione, con allegata copia del pagamento della tassa di riaffiliazione, unitamente alla copia dell'attestazione provvisoria prodotta dal sistema informatico necessaria ai fini della ratifica della riaffiliazione della Società da parte del Consiglio di Presidenza della F.I.N.;
- restituire alla Società la copia destinatale e trattenere gli atti quella di propria competenza, dopo aver indicato nello spazio riservato alle note se:
 - a) la Società svolge attività agonistica;
 - b) la Società svolge attività agonistica e promozionale o amatoriale (precisando se in impianto proprio o utilizzato in comune con altre Società);
 - c) la Società non svolge attività agonistica ma attività promozionale o amatoriale (precisando se in impianto proprio o utilizzato in comune con altre Società);
 - d) la Società svolge solo attività organizzativa (precisare di che genere: agonistica, di propaganda, etc.);
- nel caso che, il Comitato ravvisi validi motivi per cui la riaffiliazione potrebbe essere respinta dal Consiglio di Presidenza, deve comunicare alla Società interessata la temporanea sospensione della domanda, pur trasmettendo immediatamente l'intera documentazione alla Segreteria Generale, corredata da una nota esplicativa. La Segreteria Generale provvede ad inviare formale comunicazione della delibera adottata dal Consiglio, provvedendo a restituire al Comitato le copie di sua competenza in caso di accoglimento della domanda o a restituire l'intera documentazione per le domande di affiliazione respinte.

DISPOSIZIONI COMUNI PER AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI

Requisiti statutarî per l'ottenimento della affiliazione e della riaffiliazione

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche che intendono ottenere e/o mantenere il riconoscimento sportivo da parte della F.I.N. devono provvedere:

- 1) ad indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica;
- 2) ad assumere una delle seguenti forme:
 - a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articolo 36 e seguenti del codice civile;
 - b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
 - c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

- 3) a costituirsi con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale;
- 4) ad inserire nel proprio Statuto:
 - ✓ la denominazione;
 - ✓ l'indicazione dell'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
 - ✓ l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - ✓ l'assenza del fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette;
 - ✓ le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
 - ✓ l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - ✓ le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - ✓ l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
 - ✓ divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della F.I.N.

Si segnala, inoltre, che sulla base delle indicazioni fornite dal C.O.N.I. con delibera n. 1273 del 15/7/2004, le Società e Associazioni Sportive che intendono ottenere il riconoscimento sportivo devono prevedere nei propri statuti, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline associate o dell'ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi.

Inoltre, come stabilito con delibera del Consiglio Federale n. 134 del 20/12/2004, le società sportive di capitali o società cooperative:

- non sono obbligate ad inserire nei propri statuti la nomina di un Consiglio di Amministrazione;
- devono provvedere, al momento della affiliazione, al tesseramento obbligatorio del Presidente (legale rappresentante) nonché al tesseramento di minimo due dirigenti con funzioni rappresentative da nominarsi dal Consiglio di Amministrazione, laddove esistente, o dall'Amministratore Unico.

Per le associazioni sportive si conferma l'obbligo di prevedere la costituzione di un Consiglio Direttivo sulla base delle normali disposizioni.

La non rispondenza degli statuti di associazioni e società sportive dilettantistiche ai principi sopra elencati, comporta la irricevibilità della domanda di prima affiliazione e di riaffiliazione.

Si precisa che le richieste di affiliazione di società sportive di capitali partecipate da società già affiliate alla F.I.N. non possono essere accolte.

Le predette disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

Denominazione Sociale e procedure per il cambio di denominazione

La denominazione sociale apposta sul modulo di affiliazione deve corrispondere esattamente a quella indicata nell'atto costitutivo e nello statuto della Società.

Al fine di non determinare possibili confusioni con Società aventi denominazione simile e qualora essa non risulti seguita da parole atte ad individuare inequivocabilmente la Società in campo nazionale, la F.I.N. provvede d'ufficio alla sua modifica aggiungendovi l'indicazione del Comune o della località in cui la Società ha sede od opera.

Il codice meccanografico, attribuito con procedure informatiche dal Comitato competente, individua la Società; tale codice è da considerarsi appendice della denominazione sociale e come tale va obbligatoriamente riportato sui cartellini di tesseramento e sui cartellini gara.

Le Società che intendono modificare la propria denominazione sociale, devono inviare entro cinque giorni dalla decisione assembleare la richiesta di ratifica al Consiglio di Presidenza della F.I.N., **allegando copia del verbale dell'assemblea dei soci**, ed inoltrando, per conoscenza, copia della richiesta al competente Comitato.

La Società deve inviare entro 30 giorni dalla notifica della ratifica del competente Organo Federale copia della versione integrale del nuovo statuto sociale, debitamente registrato.

La tassa di **200,00 euro** deve essere versata alla F.I.N. centrale a mezzo apposito bollettino di c/c postale, (v. allegato A) la cui ricevuta deve essere allegata alla richiesta di ratifica.

La F.I.N. provvede alla notifica alla Società interessata, e per conoscenza al Comitato competente, della delibera del Consiglio di Presidenza.

La richiesta del cambio di denominazione sociale è irricevibile qualora non risulti perfezionata la pratica di riaffiliazione per l'anno in corso e/o in presenza di posizioni debitorie nei confronti del Comitato Regionale e della F.I.N. Centrale.

Denominazione sportiva (Circolare F.I.N. 25/9/08)

Le denominazioni adottate per le Società nelle gare di nuoto sono quelle riportate nel programma federale 'tesfin' nel campo 'denominazione sportiva' trasmesse via email ai Comitati Regionali, già in uso nei programmi gara delle principali manifestazioni nazionali.

Tale denominazione sportiva è stabilita tenendo conto dei seguenti criteri:

- semplificazione della denominazione, tenuto conto del numero necessariamente limitato di caratteri utilizzabili nella procedura informatica di gestione del programma gara;
- chiara identificazione della società in ambito geografico nazionale, inserendo nomi di località dove le società operano e differenziando denominazioni tra loro simili.

La modifica della denominazione sportiva può essere effettuata solo dagli uffici federali mentre eventuali variazioni possono essere richieste alla F.I.N. attraverso il competente Comitato Regionale che provvederà a recepire le proposte nei limiti del possibile, tenendo conto dei suddetti criteri.

Si rammenta che la denominazione sportiva è utilizzabile esclusivamente per la formazione dei programmi e dei risultati delle gare mentre per tutti gli altri atti è obbligatorio l'utilizzo della denominazione sociale.

Modifica Statuto Sociale

Le modifiche eventualmente apportate allo Statuto sociale dalle Società già affiliate, devono essere tempestivamente comunicate alla Segreteria Generale-Ufficio Affiliazioni della sede nazionale nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa delibera adottata dai competenti Organi Societari.

Alla comunicazione, da inviarsi a ½ raccomandata a/r alla Segreteria Generale – Ufficio Affiliazioni della sede nazionale, deve essere allegata copia del verbale dell'Assemblea dei soci (per atto pubblico, in caso di società di capitali) e copia del nuovo Statuto adottato. Sulle modifiche allo Statuto Sociale, la F.I.N. può richiedere adeguamenti in conformità alle normative generali e alle specifiche regolamentazioni sportive. In tal caso, la Società interessata è tenuta a provvedere all'adeguamento entro 60 gg. dalla data di notifica della richiesta della Segreteria Generale F.I.N. Il mancato adeguamento, determina l'adozione dal parte del Consiglio Federale del provvedimento di revoca dell'affiliazione e conseguente perdita del riconoscimento sportivo.

Variazione dati indicati nel modulo di affiliazione e riaffiliazione

Con le stesse modalità di cui al paragrafo recedente (Modifica Statuto Sociale) devono essere comunicate eventuali variazioni dei soggetti presenti nei fogli di affiliazione e riaffiliazione (dirigenti, tecnici, etc.), nonché la variazione della sede sociale, o di quella indicata per l'invio della corrispondenza.

Le comunicazioni devono essere inviate a ½ raccomandata a/r al Comitato competente per territorio.

La tardiva od omessa comunicazione della modifica dello Statuto, della variazione dei dati indicati nel modulo di riaffiliazione è segnalata agli Organi Disciplinari della F.I.N.

Abbinamento

L'abbinamento delle Società affiliata con ditte, enti o organizzazioni commerciali a fini pubblicitari, è un istituto previsto dal vigente Regolamento Organico. L'abbinamento autorizzato dalla F.I.N. decade con il termine della stagione agonistica nella quale è stato richiesto.

Le Società che intendono ottenere l'abbinamento devono inviare apposita richiesta alla F.I.N. Centrale a mezzo raccomandata a/r, di cui una copia da indirizzare al competente Comitato. Alla domanda deve essere allegata copia del versamento della tassa di 400,00 euro da versarsi alla F.I.N. Centrale per mezzo di conto corrente postale (v. allegato A).

La Società può dar corso all'abbinamento solo dopo aver ricevuto dalla F.I.N. formale conferma dell'intervenuta autorizzazione, inviata in copia al Comitato interessato. È facoltà del Consiglio di Presidenza di rifiutare l'abbinamento nei casi che essi risultassero in contrasto con le finalità statutarie, regolamentari e con lo sport in genere.

E' possibile effettuare più abbinamenti pubblicitari per ogni società sempre con effetto limitato alla stagione agonistica nella quale vengono richiesti. Nei rapporti ed atti amministrativi intercorrenti con la F.I.N. permane l'obbligo di esclusivo utilizzo e riferimento all'effettiva denominazione sociale. Per ogni abbinamento pubblicitario successivo al primo è previsto il versamento della tassa di euro 350,00 (v. allegato A). In caso di più abbinamenti pubblicitari, l'indicazione della denominazione di aziende unitamente alla denominazione della società nei programmi informatici utilizzati dalla F.I.N. è subordinata alla dimensione degli spazi previsti per l'indicazione della ragione sociale.

Incorporazione, fusione e trasformazione di Società.

L'istituto della "incorporazione" e della "fusione" è previsto dal vigente Regolamento Organico, che ne disciplina gli effetti.

Sia nei casi di incorporazione che di fusione ognuna delle Società interessate deve richiedere, entro cinque giorni dalla decisione, la ratifica dell'operazione al **Consiglio di Presidenza, inviando una copia della stessa al Comitato interessato ed allegando copia del verbale dell'Assemblea dei Soci.** Alla domanda di ratifica deve essere allegata la ricevuta comprovante il pagamento a favore della F.I.N. centrale della tassa di incorporazione o fusione pari a **600,00 euro**, mediante apposito bollettino di c/c postale (v. allegato A).

La richiesta di incorporazione, fusione e trasformazione di società è irricevibile in presenza di posizioni debitorie da parte delle Società interessate nei confronti della F.I.N. centrale e/o del Comitato Regionale.

La ratifica del Consiglio di Presidenza è notificata a cura della Segreteria Generale alle Società interessate e per conoscenza al Comitato entro i successivi 30 giorni.

Gli atleti delle società incorporate possono, entro 30 giorni dalla conoscenza di intervenuta incorporazione tesserarsi per un'altra società affiliata.

Trascorso tale termine, gli atleti che non abbiano scelto una nuova Società s'intenderanno vincolati per la Società che ha assorbito le altre o per la nuova Società risultante dalla fusione.

Per quanto riguarda l'attribuzione del codice meccanografico è previsto:

- per le incorporazioni si mantenga il codice meccanografico della Società che assorbe le altre;
- per le fusioni l'assegnazione del codice meccanografico della società con la maggior anzianità federale tra quelle che hanno dato vita alla fusione.

Nel caso di trasformazione di associazione sportiva in Società Sportiva di capitali trovano applicazione le norme civilistiche ordinarie. In considerazione della continuità giuridica del soggetto interessato all'operazione di trasformazione, non trovano in questo caso applicazione le norme relative allo svincolo degli atleti. La trasformazione deve essere ratificata con delibera del Consiglio della F.I.N., su istanza da presentarsi a cura della società interessata, corredata da idonea documentazione comprovante l'operazione societaria compiuta e allegando copia del versamento della tassa federale di euro 500,00 (v. allegato A).

Servizi WEB

Al fine di ottimizzare la fornitura dei servizi web offerti alle società, si rende noto che le caselle di posta elettronica assegnate alle società sul dominio federnuoto.it che risultino non utilizzate per un periodo superiore a 6 mesi, sono automaticamente disabilitate dal sistema informatico.

Si precisa che le procedure messe a disposizione sul web, relativamente al rinnovo dell'affiliazione e del tesseramento atleti (su <https://online.federnuoto.it>), si perfezionano esclusivamente dopo che il Comitato Regionale competente abbia ricevuto e vidimato tutta la documentazione in originale e le ricevute dei versamenti.

Riammissione nei ranghi federali

Le Società decadute per mancata riaffiliazione possono richiedere la riammissione nei ranghi federali previa presentazione di apposita istanza da indirizzarsi al Consiglio Federale, entro i medesimi termini stabiliti per la presentazione della domanda di prima affiliazione.

L'istanza deve contenere, a pena di irricevibilità, le motivazioni che hanno determinato la mancata riaffiliazione negli anni precedenti, sempre che l'interessata abbia mantenuto, senza soluzione di continuità, la propria struttura societaria. Non sono ammissibili istanze per società che non abbiano rinnovato l'affiliazione per un periodo superiore ad anni quattro.

La riammissione nei ranghi federali comporta l'attribuzione dell'anzianità pregressa ma non del riconoscimento sportivo, il quale discende dalla intervenuta iscrizione annuale al Registro delle Società Sportive tenuto dal CONI.

L'istanza di riammissione deve essere corredata dalla ricevuta comprovante il versamento sul c/c postale della F.I.N. Centrale (v. allegato A) di una tassa pari a 1.500,00 euro per ogni anno di mancato rinnovo, che sarà restituita in caso di non accoglimento dell'istanza, al netto dell'importo di 100,00 euro per le spese trattenute per diritti di segreteria.

La richiesta di riammissione nei ranghi federale è irricevibile in presenza di posizioni debitorie da parte della società richiedente nei confronti della F.I.N. centrale e/o del Comitato Regionale.

Il Consiglio Federale, acquisito il nulla osta del Comitato competente, provvede a pronunciarsi in via definitiva e inappellabile.

Utilizzo Marchio F.I.N. 
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

E' consentito a tutti gli associati l'utilizzo del marchio (simbolo) della *Federazione Italiana Nuoto* al fine di evidenziare la propria appartenenza alla stessa Federazione. Il simbolo della F.I.N. è autorizzato unicamente ai soggetti associati e, quindi, non è cedibile a terzi - essendone vietata la cessione ad aziende, organizzazioni, istituzioni, ecc. eventualmente collegate con l'associato se non espressamente autorizzata.

Gli affiliati hanno diritto a caratterizzarsi apponendo il simbolo della F.I.N. sulla

propria carta intestata, sulle targhe delle proprie sedi, sulla modulistica di tesseramento nonché sulle tessere di riconoscimento dei propri iscritti, sui manifesti e locandine relativi alla organizzazione di manifestazioni sportive autorizzate dalla F.I.N.

Senza autorizzazione della F.I.N. **NON E' CONSENTITO** utilizzare o imitare in alcuna forma o derivazione i simboli o denominazioni che possano indurre il convincimento di un riconoscimento diretto e formale della F.I.N. in attività diverse da quelle relative all'esercizio della pratica sportiva. Deve essere, pertanto, preventivamente autorizzato l'eventuale utilizzo della denominazione e del marchio F.I.N. nelle attività di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzazione di convention, seminari e corsi ;
- inserzioni pubblicitarie;
- attività commerciali;
- iniziative estranee alle attività riconosciute dalla F.I.N.

L'utilizzo del simbolo della F.I.N., in quanto marchio registrato, costituisce oggetto di diritti di proprietà intellettuale il cui utilizzo non autorizzato è severamente vietato e perseguito a termini di legge.

Utilizzo marchio C.O.N.I.

Tutti i simboli prodotti dal C.O.N.I. (marchio C.O.N.I., marchio ITALIA, marchio C.O.N.I. Servizi) non sono utilizzabili, salvo espressa autorizzazione, dagli affiliati. Pertanto, il C.O.N.I. ha espressamente previsto che la comunicazione relativa ad iniziative che prevedono diversi gradi il suo coinvolgimento in iniziative realizzate da terzi (patrocini, progetti congiunti, ecc.) necessitano, per la delicatezza e complessità delle implicazioni, deve essere soggetto di specifica autorizzazione da parte del C.O.N.I. stesso.

TESSERAMENTO

ATLETI – DIRIGENTI e TECNICI

MODALITÀ TESSERAMENTO ATLETI

La piattaforma online di gestione dei tesseramenti (<https://online.federnuoto.it>) consente alle società di gestire ed impostare le proprie richieste di tesseramento.

Resta inteso che dette domande di tesseramento sono da considerarsi provvisorie fintanto che il Comitato Regionale competente abbia ricevuto e vidimato tutta la documentazione in originale e le ricevute dei versamenti.

Le Società che per qualsiasi motivo non hanno possibilità di gestire i tesseramenti con le procedure informatiche, sono tenute ad utilizzare l'apposita modulistica predisposta dalla F.I.N. per la gestione cartacea delle operazioni di tesseramento e del consenso al trattamento dei dati personali in ottemperanza alle disposizioni emanate nel D.Lgs 196/2003 (codice di protezione dei dati personali).

La tessera, composta da due sezioni, deve essere conservata agli atti della società e dall'atleta interessato. L'acquisizione obbligatoria della certificazione di idoneità medica è attestata dal Presidente della società con la sottoscrizione del modulo di richiesta di tesseramento. Sono irricevibili domande di tesseramento prive della sottoscrizione dell'atleta interessato e del Presidente della Società.

TESSERAMENTO ATLETI AGONISTI

TERMINI DI TEMPO E PROCEDURE PER IL TESSERAMENTO

I termini fissati per le operazioni di tesseramento sono quelli di seguito indicati:

- a - Nuovi tesseramenti: dall' 1/10/2011 al 15/07/2012;
- b - Rinnovo tesseramenti: dall' 1/10/2011 al 31/1/2012, decorso tale termine gli atleti sono liberi di tesserarsi per qualsiasi società affiliata;
- c - trascorso il termine del 15/07/2012 non sono ammessi tesseramenti per la stagione 2011/2012.

Per i soli atleti partecipanti ai Campionati di Pallanuoto il termine per il tesseramento di cui al precedente punto a) è fissato entro il venerdì antecedente l'inizio del Campionato, fermo restando i termini di cui alla precedente lettera b) per quanto attiene i rinnovi di tesseramento.

La documentazione necessaria al tesseramento deve essere depositata presso il Comitato nei termini sopra indicati, pena nullità dei relativi tesseramenti.

La quota per il tesseramento per l'anno agonistico 2011/2012 è fissata nella misura di 13,00 euro per ogni atleta, indipendentemente dalle discipline praticate ed indifferentemente se trattasi di un rinnovo o di primo tesseramento.

Tesseramento Pallanuoto ex giovani stranieri

Viene confermata per la stagione 2011/2012 la normativa che consente il tesseramento di atleti/e non italiani/e ai Campionati di serie B e C maschili e femminili e di serie Promozione maschile con le seguenti limitazioni:

- 1) l'atleta deve risultare già tesserato, con autorizzazione allo svolgimento delle sole attività giovanili, nelle tre precedenti stagioni sportive con la stessa società che intende utilizzarlo in uno predetti campionati;
- 2) l'atleta deve aver partecipato in almeno una delle tre stagioni precedenti ai Campionati giovanili con la medesima società;

- 3) l'atleta potrà partecipare al Campionato esclusivamente con la società avente diritto a tesserarlo con esclusione della possibilità di prestito o trasferimento ad altra società;
- 4) il tesseramento degli atleti stranieri nei predetti campionati è subordinato, nel caso di atleti non comunitari, alla eventuale residua disponibilità di visti previsti per il tesseramento ai Campionati di Pallanuoto di vertice;
- 5) limite di un tesseramento per ogni società.

VINCOLI

a) Temporaneo :

Gli atleti del Settore Nuoto si intendono tesserati a vincolo temporaneo sino al primo anno della categoria Ragazzi.

Gli atleti dei Settori Tuffi, Sincronizzato, Salvamento si intendono tesserati a vincolo temporaneo sino all'età riferita al primo anno della categoria Ragazzi.

Gli atleti del Settore Pallanuoto si intendono tesserati a vincolo temporaneo sino all'età riferita al primo anno della categoria Under 13.

Inoltre il vincolo provvisorio è previsto per gli atleti di tutte le categorie al loro primo tesseramento, intendendosi per tale anche quello effettuato dopo un anno di interruzione di tesseramento.

b) Definitivo:

Si intendono tesserati a vincolo definitivo tutti gli atleti che non rientrano tra quelli aventi diritto al tesseramento a vincolo provvisorio.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 comma 9 dello Statuto Federale il vincolo definitivo è valido per una durata pari a otto intere stagioni agonistiche. Detto vincolo si rinnova automaticamente per un periodo di pari durata del primo in assenza di manifestazioni di volontà contraria da parte dell'atleta da comunicarsi almeno nell'arco temporale che precede le ultime due stagioni agonistiche di regime di vincolo. Si precisa che sempre a termine di Statuto, il computo dei suddetti termini sono decorsi dalla stagione agonistica 2005/2006, come previsto dall'art. 39 comma 1 lett. b) dello stesso Statuto e che, pertanto, la scadenza degli otto anni coincide con la stagione agonistica 2012 – 2013.

La manifestazione di volontà contraria al rinnovo del vincolo deve essere presentata dagli atleti con le modalità indicate nel successivo paragrafo "Modalità attuative del vincolo sportivo e della sua cessazione".

c) **Rinuncia all'attività agonistica.**

In caso di decisione di un atleta di rinunciare alla attività agonistica, lo stesso è tenuto a comunicare tale decisione – se in regime di vincolo definitivo – a mezzo raccomandata a/r alla Società di appartenenza e, per conoscenza, al competente Comitato Regionale, da spedirsi prima dell'inizio della stagione sportiva nella quale opererà detta rinuncia.

La Società titolare del cartellino, in caso di successiva determinazione dell'atleta di riprendere l'attività sportiva agonistica, conserva il diritto di ripristino del tesseramento in quanto la rinuncia all'attività agonistica non comporta la decadenza del vincolo sportivo bensì la sua sospensione.

PRESTITO

Una società può autorizzare i propri atleti, purché abbia già provveduto a tesserarli e sempre che gli stessi non siano stati utilizzati per attività federale nella stagione 2010/2011, ad effettuare un tesseramento provvisorio per altra Società affiliata, con termine al 30 settembre dell'anno agonistico in corso. Tale tesseramento assume la denominazione di "**PRESTITO**".

Sono perviste le seguenti forme di prestito:

- a) prestito tra Società appartenenti allo stesso Comitato;
- b) prestito tra Società appartenenti a Comitati diversi.

In entrambi i casi gli interessati, se tesserati ad uno dei seguenti settori (Nuoto, Tuffi, Sincro, Nuoto di Fondo, Salvamento) devono far pervenire, entro il termine ultimo stabilito per il rinnovo dei tesseramenti del 31.1.2012, al Comitato presso il quale risulta affiliata la Società interessata a tesserare l'atleta in prestito, la seguente documentazione:

- dichiarazione con la quale la Società di appartenenza concede il "**PRESTITO**" con l'indicazione della Società a favore della quale l'atleta è autorizzato a tesserarsi provvisoriamente;
- dichiarazione con la quale l'atleta acconsente a svolgere attività a favore della nuova Società;
- dichiarazione di accettazione del "**PRESTITO**" da parte della nuova Società;
- cartellino di tesseramento 2011/2012 rilasciato alla Società di origine, regolarmente vidimato dal Comitato competente;
- due fotografie formato tessera.

Il Comitato, definita la predetta procedura, provvede all'emissione del cartellino contenente la denominazione "**PRESTITO**".

Nell'ipotesi sub-b) si deve inoltre ottemperare alle seguenti ulteriori formalità:

- 1) la documentazione presentata al Comitato che istruisce la pratica va inviata a cura della Società interessata, in copia per conoscenza, anche al Comitato cui appartiene la Società di origine dell'atleta, che a sua volta è tenuto immediatamente a segnalare qualsiasi eventuale posizione irregolare;
- 2) il Comitato che istruisce la pratica e rilascia il cartellino di prestito deve inviare fotocopia di tale cartellino al Comitato cui appartiene la Società di origine dell'atleta.

Per il Settore Pallanuoto, le modalità e le scadenze del prestito sono stabilite dal Regolamento Generale della Pallanuoto e dalle Circolari Normative dei rispettivi Campionati.

La richiesta di tesseramento per prestito deve essere corredata dalla ricevuta comprovante l'intervenuto versamento della quota federale di euro 100,00.

Tesseramento Alternativo settore pallanuoto:

Si rinvia a quanto stabilito per detto tesseramento dalle Normative del settore Pallanuoto relative ai singoli campionati.

E' previsto il versamento di una quota di tesseramento aggiuntivo da versare alla F.I.N. Centrale pari ad Euro 30,00.

PRESTITO SETTORE PROPAGANDA:

Una società può autorizzare i propri tesserati nel settore Propaganda ad effettuare un tesseramento provvisorio per altra società affiliata, limitatamente alla sola

categoria Propaganda, con termine al 30 settembre dell'anno agonistico in corso. Il termine per la richiesta di prestito è fissato al 30 marzo 2012. Le modalità per la richiesta del tesseramento in prestito sono le stesse stabilite per gli atleti agonisti. Visto il carattere promozionale del tesseramento, considerato che tale attività non interagisce con le classifiche di società, una società può concedere il prestito di propri atleti, purchè abbia già provveduto a tesserarli, anche nel caso che siano stati utilizzati per attività federale nella stagione 2010- 2011.

ASPETTI NORMATIVI

Il cartellino di tesseramento è l'unico documento valido che dà diritto a partecipare all'attività agonistica federale.

Nessun atleta può prendere parte ad attività agonistica, federale od extra federale, se privo di cartellino di tesseramento regolarmente vidimato per l'anno 2011/2012.

Tutti i cartellini di tesseramento per essere validi devono essere vidimati dal Comitato di appartenenza. Si ribadisce che il cartellino da vidimare deve essere completato in ogni sua parte ed in tutte le sezioni, e altresì corredato della foto dell'atleta.

L'attestazione riguardante l'intervenuto accertamento della idoneità sanitaria prevista per le specifiche attività sportive esercitate dall'atleta, è assolto con la firma del Presidente sul modulo di richiesta di tesseramento degli atleti. Per tale ragione la firma dell'atleta, o dell'esercente la patria potestà per i minori, nonché il timbro della società, il nome del Presidente e la firma di quest'ultimo devono essere obbligatoriamente presenti sul modulo di richiesta tesseramento atleti, pena l'irricevibilità della stessa.

Si rammenta che con la sottoscrizione del suddetto modulo di richiesta di tesseramento, l'atleta si impegna a rispettare i regolamenti e normative della F.I.N.. Tutti i regolamenti sono consultabili sul sito www.federnuoto.it nella sezione "Normative".

L'accertamento dell'osservanza dei predetti obblighi per il rilascio del cartellino è del Presidente del Comitato competente per territorio, che si assume la responsabilità del tesseramento.

Contestualmente alla vidimazione del cartellino, il Comitato deve provvedere ad aggiornare la posizione dell'atleta sul sistema informatico, anche ai fini della decorrenza delle coperture assicurative previste dalla F.I.N. per i propri tesserati.

Dopo la vidimazione del cartellino da parte del Comitato, il tesseramento è vincolante fino al 30 settembre successivo e la Società non potrà in alcun modo rinunciarvi, salvo i particolari casi previsti dal Regolamento Organico.

Con riferimento alle vigenti norme federali, per gli atleti già in stato di vincolo definitivo nella stagione 2010/2011 la Società di appartenenza può richiedere il rinnovo del tesseramento presentando il relativo modulo, anche in caso di rifiuto da parte dell'atleta di procedere alla sottoscrizione del medesimo.

Nel caso in cui al momento della richiesta di rinnovo la Società non disponesse, perchè rifiutato dall'atleta, il certificato di idoneità sportiva, la Società è tenuta ad inviare al Comitato competente, e per conoscenza all'atleta interessato, una raccomandata a/r contenente la dichiarazione di voler procedere al rinnovo del tesseramento al fine dell'interruzione dei termini di decadenza del vincolo. Per l'utilizzo effettivo dell'atleta, la società è tenuta al perfezionamento della richiesta di tesseramento non appena in possesso del certificato di idoneità sportiva

prodotto dall'atleta. Il rifiuto a produrre il certificato di idoneità sportiva da parte dell'atleta può costituire infrazione disciplinare valutabile, su esposto, dal Procuratore Federale.

Non è consentito l'annullamento di tesseramenti già effettuati. Tuttavia, su motivata istanza della società di appartenenza e dell'atleta interessato, è possibile chiedere l'annullamento del tesseramento purchè l'atleta non abbia partecipato ad alcuna attività agonistica. Competente a valutare detta istanza è il Giudice Unico per i Tesseramenti.

Non vi è limitazione nel numero di atleti che possono essere concessi o ricevuti in prestito da ogni singola società, salvo le eventuali limitazioni previste dalle normative dei Campionati di Pallanuoto. Le pratiche di prestito si effettuano presso i Comitati competenti.

TUTELA SANITARIA, REGOLAMENTO SANITARIO F.I.N., PRESENTAZIONE CARTELLINI

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della F.I.N., attività sportiva agonistica di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato e nuoto per salvamento, sono tenuti all'osservanza delle normative statali e regionali inerenti la tutela sanitaria delle attività sportive in ordine agli accertamenti sanitari preventivi o periodici della propria idoneità.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.M. 18/2/1982 è considerata attività agonistica quella svolta da coloro che partecipano a manifestazioni organizzate o approvate dalla F.I.N. e dai suoi organi periferici ad eccezione di:

- Esordienti "C" di nuoto, nuoto sincronizzato e nuoto per salvamento.
- Tesserati per le Scuole di Nuoto e per i Centri di Avviamento Sportivo (C.A.S.).
- Partecipanti alle fasi comunali, provinciali, regionali o interregionali dei Giochi della Gioventù di nuoto, nuoto sincronizzato e nuoto per salvamento;
- Attività di Pallanuoto Under 13.

Normativa Statale

1) Il decreto del ministero della Sanità 18/2/1982 nell'ambito dell'obiettivo indicato dall'art. 2 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge n. 663/1979, ha stabilito i criteri tecnici generali volti a tutelare la persona che svolge attività sportiva agonistica, mentre le modalità operative sono fissate dalle Regioni d'intesa con il C.O.N.I.

2) Le note esplicative circa l'interpretazione e l'applicazione del decreto sono state diramate dal Ministero della Sanità con la circolare n. 7 del 31/1/1983 prot. n. 500.3/Med. Sport, recante all'oggetto "D.M. 18/2/1982 - Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica".

Per quanto concerne la definizione di "attività sportiva agonistica" la Circ. Min. n. 7 del 31/1/1983 prot. n. 500.3/Med. Sport. chiarisce che la stessa non è stata inclusa nel D.M. per carenza di omogeneità fra tutti gli sports; il compito di identificare i confini entro i quali l'attività sportiva assume la configurazione di agonistica è stato demandato alla Fed. Sport. Nazionali, che devono identificarla quindi in termini tecnico giuridici.

DISPOSIZIONI C.O.N.I.

1 - CIRCOLARE CONI n. 506/S L. del 14.7.89 emanata in relazione alla normativa dei ticket sugli accertamenti sanitari relativi all'attività agonistica.

Secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.M.18/2/1982, la presentazione del certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Lo stesso articolo inoltre stabilisce che detto certificato deve essere conservato presso le Società di appartenenza.

Per i contravventori a tali disposizioni è prevista un'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 (art 2, legge n. 1099/1971) (*oggi da 26,00 a 258,00 euro*), ma ben più pesanti potrebbero essere le conseguenze, sia di natura civile che penale, per i Presidenti delle società sportive nelle eventuali ipotesi di morte o lesioni di atleti che avessero gareggiato (o comunque praticato attività agonistica) senza avere presentato il certificato di idoneità.

Si richiama pertanto l'attenzione delle Federazioni Sportive Nazionali affinché sensibilizzino le proprie società sportive per un puntuale rispetto degli obblighi che incombono sugli atleti e le stesse società in materia di tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche.

In tale contesto, per una maggiore responsabilizzazione dei Presidenti delle Società, potrebbe essere utile all'atto del tesseramento una esplicita dichiarazione da parte degli stessi sulla regolarità della posizione degli atleti in relazione alla certificazione prevista dal D.M. 18/2/1982, inserendo una specifica dicitura nella modulistica federale relativa ai tesseramenti con la quale il presidente prima della firma, dichiara che l'atleta è in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per quanto concerne la certificazione di idoneità specifica allo sport agonistico, conservata agli atti della società (D.M. 18/2/1982).

N.B. Il medico federale, i medici di settore ed i fiduciari regionali hanno facoltà di controllare la validità dei certificati di idoneità agonistica conservati presso le rispettive società di appartenenza. La F.I.N. può richiedere copia delle certificazioni di idoneità sportiva agonistica, in particolar modo per quanto riguarda gli atleti convocati a far parte di rappresentative nazionali".

2 - **Direttiva CONI - Del. GIUNTA ESECUTIVA n. 1108 del 3.12.92. Circolare Prot. 000643 dell'11.12.92.**

Le Federazioni Sportive Nazionali, nella determinazione dell'attività agonistica, ai sensi del D.M. 18/2/982 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica", sono tenute all'osservanza dei seguenti principi:

- necessità di riferirsi alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministro della Sanità n. 7 del 31/1/1983, nella quale, viene tra l'altro sottolineato come l'attività sportiva assume la configurazione di agonistica quando sia praticata sistematicamente e/o continuativamente, e soprattutto in forme organizzate, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello;
- evitare di procedere ad ulteriori abbassamenti dell'età di inizio dell'attività agonistica federale;

- necessità di acquisire il preventivo parere del responsabile medico federale (o dell'organo eventualmente previsto dai regolamenti federali) per la determinazione dell'attività agonistica, ai sensi del D.M.18/2/1982 .

“3 - Attività sportiva agonistica – Età minima di accesso

In merito alle norme riguardanti l'età minima di accesso per lo svolgimento di attività sportiva agonistica, è recentemente intervenuta la Circolare del C.O.N.I.-Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali del **28/5/2008 prot. 130**, la quale ha richiamato quanto già stabilito dal Ministero della Salute con propria circolare del **24/5/2008**, contenente il prospetto riassuntivo relativo alle specifiche dell'età di inizio dell'attività agonistica. Tale prospetto tiene conto di quanto proposto dal C.O.N.I. a seguito delle indicazioni fornite dall'apposita Commissione di Studio C.O.N.I. – FNS – FMSI.

Si sottolinea che nelle discipline regolamentate dalla F.I.N. l'età minima di accesso, ai fini della prima visita medica d'idoneità all'attività agonistica, deve essere compiuta non oltre il termine della stagione agonistica (30 settembre) per la quale richiede il tesseramento.

4 - Presentazione cartellini

- a) Per essere ammesso alle competizioni l'atleta deve presentare una delle due sezioni che compongono il cartellino di tesseramento annuale, consegnato e vidimato dal Comitato Regionale al momento del tesseramento. All'uopo si ribadisce che, indipendentemente dalla sezione di cartellino che si produce, la presentazione alle gare, singole o di squadra, di ciascun atleta, è effettuata dalla Società di appartenenza e sotto la responsabilità di questa. La vigenza della idoneità sanitaria è ugualmente garantita da parte del Presidente della Società all'atto della firma del modulo di richiesta di tesseramento conservato a cura del competente Comitato.
- b) Gli atleti vengono identificati dal Giudice Arbitro o dall'Arbitro dietro presentazione della tessera federale valida per l'anno in corso. Qualora sussista da parte del G.A. o Arbitro anche dopo la regolamentare presentazione dei documenti un dubbio, l'atleta potrà partecipare alle gare solamente dopo apposita conferma scritta rilasciata dal capitano o dal rappresentante di società che accompagna l'atleta.
- c) L'indisponibilità della tessera per furto o smarrimento deve essere documentata dalla denuncia presentata alla competente Autorità di Polizia, da accompagnarsi con la copia del documento di identità dell'atleta interessato. In tale caso è altresì obbligatoria, ai fini dell'ammissione dell'atleta alle gare, la produzione di una copia del certificato di idoneità medica alla pratica sportiva, autenticata per copia conforme dal Presidente della Società. e una dichiarazione del dirigente accompagnatore che attesti il regolare tesseramento dell'atleta.
Nel caso di mancanza della tessera federale per dimenticanza sarà sufficiente la dichiarazione del dirigente accompagnatore ed il certificato di idoneità medica.
- d) La mancanza di anche uno solo dei suddetti documenti, comporta la non ammissibilità dell'atleta alle competizioni.

Tesseramento atleti agonisti - Aggiornamenti Attività segnalate nelle apposite caselle – Obbligatorietà

Le norme federali stabiliscono che la tessera federale è unica, ma impegna reciprocamente le parti soltanto per le attività federali che risultino segnalate nelle apposite caselle della tessera stessa. Tale indicazione, però, riguarda esclusivamente il rapporto vincolistico atleta-società, mentre per quanto riguarda i terzi (e fra questi gli organi F.I.N., compresi gli Ufficiali Gara) vale il principio dell'unicità della tessera –anche in assenza di specifica annotazione di una o più specialità sulla stessa– rilasciata per le cinque specialità agonistiche, per i Master e per il Propaganda, ciascuna delle quali presuppone il preventivo accertamento a cura della Società, sotto la diretta responsabilità dal Presidente, del possesso della relativa idoneità sanitaria, specifica o generica.

Rimane fermo che la tessera deve però dar atto della scelta operata almeno per una categoria agonistica, al fine di evidenziare l'appartenenza alla categoria stessa, in quanto alternativa al tesseramento Master o Propaganda.

Alla Società sportiva di appartenenza spetta l'obbligo della conservazione dei certificati di idoneità nonché di provvedere ai necessari controlli delle relative scadenze ai fini del rinnovo.

Come più volte precisato, la firma del Presidente della società sul modulo di richiesta del tesseramento dell'atleta garantisce la pertinenza e la vigenza della certificazione di idoneità sanitaria, verso i terzi e quindi verso la F.I.N.

La idoneità sanitaria agonistica è quella prevista dal D.M. 18/2/82 Tab. A e B riportate e integrate nel Regolamento Sanitario F.I.N. ma è rilasciata dal medico sportivo/USL "... sulla base della valutazione della maturità e della capacità morfo-funzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali..."

Si rammenta che le norme ministeriali prevedono che: "Nel caso in cui l'atleta pratici più sport la visita sarà comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport ma devono essere rilasciati singoli certificati di idoneità". Per la specialità dei Tuffi la Tab.A del D.M. 1982 e il Regolamento Sanitario F.I.N. prevedono accertamenti aggiuntivi rispetto alle altre quattro categorie. La responsabilità in ordine all'acquisizione dei certificati comprovanti le predette indagini sanitarie è esclusivamente in capo al Presidente della società.

Nessun accertamento deve essere operato dagli Ufficiali Gara in riferimento alle categorie segnalate sul cartellino le quali, come sopra detto, valgono ai soli fini vincolistici tra la società di appartenenza e gli atleti.

Solo nel caso di indisponibilità del cartellino, l'U.G. deve verificare sul certificato messa a disposizione dalla Società interessata la sussistenza della dizione generica "idoneità allo sport agonistico del nuoto". Per l'attività di Tuffi, l'U.G. non può ammettere l'atleta nelle gare per la cui categoria il certificato sanitario non contenga l'indicazione specifica.

ATLETI MILITARI VOLONTARI ED EFFETTIVI

I tesseramenti sono di competenza esclusiva dell'Ufficio Tesseramenti della F.I.N. Centrale.

Gli obblighi ed i diritti derivanti dallo stato di tesserato per un gruppo sportivo militare, comunque acquisito entro la stagione agonistica 2004/2005, sono mantenuti.

E' consentito, previa autorizzazione della società civile di appartenenza, il tesseramento per un gruppo sportivo militare in caso di arruolamento volontario o tramite concorso, dal compimento del quale consegue un regime di doppio tesseramento civile–militare, restando salvaguardato il tesseramento per la società civile di appartenenza.

Il tesseramento in prestito militare può essere richiesto in qualsiasi momento della stagione agonistica, ma, se perfezionato dopo il 31 gennaio, non consente l'utilizzo da parte del Gruppo Sportivo militare dell'atleta nelle staffette in occasione dei campionati Nazionali o Regionali, restando egli nella disponibilità a tale fine della società civile di appartenenza. Il tesseramento è valido fino al 30 settembre della stagione sportiva di riferimento e può essere annualmente rinnovato con le medesime modalità.

Per il tesseramento provvisorio ad un gruppo sportivo militare deve essere presentato il documento comprovante l'arruolamento dell'atleta unitamente al cartellino rinnovato del suo tesseramento presso la società civile di provenienza.

La tassa per questo tipo di tesseramento è fissata in 15.00 euro (v. allegato A).

NORMATIVA APPLICABILE AI SETTORI NUOTO E TUFFI E NUOTO SINCRONIZZATO ⁹

Limitatamente ai settori Nuoto e Tuffi e Nuoto Sincronizzato il tesseramento provvisorio per servizio militare è così disciplinato:

- a) alle società militari è consentito, oltre al previsto tesseramento provvisorio per arruolamento volontario, il tesseramento di atleti a vincolo definitivo;
- b) il rinnovo del tesseramento degli atleti non è subordinato al preventivo tesseramento della società sportiva civile di appartenenza, la quale deve effettuare il tesseramento entro il termine del 31 gennaio di ogni anno. Decorso tale termine, la Società civile perde il diritto al tesseramento dell'atleta, il quale rimane tesserato esclusivamente con il Gruppo militare sportivo. L'atleta interessato ha facoltà di ottenere il doppio tesseramento con la società sportiva civile trascorso il periodo di due stagioni sportive dall'interruzione del precedente tesseramento civile. Tale facoltà è esercitabile esclusivamente una sola volta nella carriera sportiva dell'atleta;
- c) la Federazione si riserva la possibilità di autorizzare il tesseramento civile di atleti militari anche in deroga a quanto previsto dal precedente comma nel caso in cui:
 - 1) l'atleta intenda tesserarsi per la società civile che abbia storicamente contribuito alla sua formazione tecnico-sportiva o, nel caso in cui detta società non svolga più attività nazionale dalla categoria Ragazzi alla categoria Assoluta inclusa, l'atleta intenda tesserarsi per una società civile affiliata nella Regione in cui lo stesso atleta ha iniziato la sua formazione tecnico-sportiva;
 - 2) l'atleta intenda tesserarsi per altra società civile a seguito della comprovata interruzione dall'attività a livello regionale e nazionale dalla categoria Ragazzi alla categoria Assoluta inclusa. La valutazione dell'istanza dell'atleta, subordinata all'assenso di tutte le società civili e militari, è di competenza del

⁹ Modifica C.F. 20/12/2010

- Consiglio della F.I.N. al quale compete la determinazione delle condizioni di eventuali limitazioni all'utilizzo dell'atleta da parte della società civile;
- d) non è consentito il trasferimento tra società civili di atleti in regime di doppio tesseramento;
- e) di concerto con gli stessi Gruppi Sportivi Militari, la Federazione Italiana Nuoto, qualora sussistano gli adeguati presupposti tecnici e logistici, provvederà a garantire agli atleti non ritesserati dalla società civile e tesserati esclusivamente per un Gruppo Sportivo Militare le condizioni, anche formali, perché possano svolgere allenamenti, con l'assistenza di un tecnico federale, presso una società regolarmente affiliata, anche fuori dalla sede di appartenenza del Gruppo Sportivo, ovvero presso i Centri Federali;
- f) l'atleta che alla scadenza del periodo di arruolamento volontario e del relativo "tesseramento provvisorio" rimanga in servizio militare effettivo secondo la normativa del relativo corpo, ovvero l'atleta che sia arruolato direttamente per "servizio militare effettivo", può chiedere alla F.I.N. rispettivamente il tesseramento con la stessa società militare, ovvero il tesseramento con la società militare del gruppo sportivo assegnato, regolato dalle seguenti norme:
- denominazione: tesseramento provvisorio di atleta militare effettivo;
 - durata: annuale;
 - natura: "provvisorio", fino a che resterà in servizio militare presso la stessa arma, con ripristino del pieno vigore del tesseramento con la società civile di provenienza alla cessazione per qualsiasi causa dal suddetto servizio;
 - società rappresentata: l'atleta gareggerà con i colori e sotto l'inquadramento tecnico-disciplinare della società sportiva militare, salvo quanto previsto dalle circolari normative riguardanti le manifestazioni federali;
 - punteggi e classifiche: per i punteggi acquisiti, viene riconosciuto il doppio accredito di punteggio relativamente alle gare individuali e di tuffi sincronizzati e, per il nuoto sincronizzato, per frazione del duo nella squadra e nel combinato. Detto punteggio non è riconosciuto nelle more del rinnovo del tesseramento da parte della Società civile da effettuarsi nei termini sopra indicati;
- g) gli atleti tesserati a vincolo definitivo per un gruppo sportivo militare non sono autorizzati a tesserarsi per una Società civile;
- h) le norme relative al tesseramento militare trovano applicazione anche per le atlete di sesso femminile.

Le Società Militari, stante la classifica abbinata tra maschi e femmine, non partecipano al "Campionato Nazionale a squadre" di nuoto. In conseguenza gli atleti con tesseramento provvisorio sia per "arruolamento volontario" che per "servizio militare effettivo" possono partecipare al "Campionato Nazionale a squadre di nuoto" con la società civile di provenienza a seguito di convocazione tramite la Federazione Italiana Nuoto e con il consenso dell'organo militare competente. Si precisa che la presente normativa trova applicazione anche al Settore Tuffi, per quanto compatibile.

Limitatamente ai settori Nuoto, Tuffi e Nuoto Sincronizzato si stabilisce che l'atleta arruolato come "volontario" o rafferma nel servizio militare come "effettivo" o arruolato direttamente per servizio militare "effettivo", fino a che non sia assegnato

ad una società militare sportiva, può mantenere, in quanto debitamente autorizzato dalle autorità militari competenti, le proprie prestazioni sportive per la società civile di provenienza ed al momento dell'assegnazione suddetta essere tesserato come atleta militare, anche se ciò si verifica nello stesso anno agonistico.

Limitatamente al nuoto sincronizzato i gruppi sportivi militari dovranno comunicare entro il 31 gennaio alla FIN e alle società civili con cui condividono atleti/e i nominativi degli atleti che intendono far gareggiare con i propri colori ai Campionati Assoluti Invernali ed Estivi in tutte le prove, ed effettuare le relative iscrizioni entro le scadenze previste. In caso di mancata comunicazione entro il 31 gennaio le società civili si regoleranno a loro discrezione.

L'atleta già tesserato come atleta militare che nello stesso anno agonistico cambi luogo di stanza militare dove è assegnato ad altra società sportiva militare, può essere tesserato per quest'ultima in sostituzione della precedente.

MODALITA' ATTUATIVE DEL VINCOLO SPORTIVO E DELLA SUA CESSAZIONE .

1. Modalità attuative del vincolo ex art. 5, punto n.9 Statuto F.I.N.

A) Disposizioni generali

- [1] Il vincolo di tesseramento degli atleti in favore delle società è temporaneo e la sua durata e l'eventuale rinnovo sono stabiliti dall'art. 5/9 dello Statuto.
- [2] Le controversie riguardanti la disciplina del vincolo contenute nello Statuto e nella presente Circolare Normativa sono devolute al Giudice dei Tesseramenti e Trasferimenti.
- [3] **Per effetto dei termini indicati al precedente punto 1), gli atleti il cui tesseramento definitivo è decorso dalla stagione agonistica 2006/2007 devono presentare -qualora interessati- entro la stagione 2011/2012 manifestazione contraria al rinnovo del vincolo a partire dalla stagione 2014/2015, con le modalità di seguito indicate.**

B) Regole per la cessazione del regime di vincolo

- [1] L'atleta che intende sciogliere il vincolo di tesseramento in favore della società di appartenenza al termine del periodo di cui alla precedente lettera A), punto 1, è tenuto ad inviare, entro l'arco temporale che precede le ultime due stagioni agonistiche in regime di vincolo, la propria manifestazione di volontà contraria al rinnovo automatico del vincolo.
- [2] La manifestazione di volontà di cui al precedente punto 1 **deve essere formalizzata nel corso della sesta stagione di tesseramento in stato di vincolo definitivo**, con dichiarazione, da rendersi e sottoscrivere esclusivamente su apposito modulo federale (Allegato E) disponibile sul sito web federale, a mezzo piego raccomandato a/r alla Federazione Italiana Nuoto - Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti – Stadio Olimpico Curva Nord - 00135 Roma.
Gli Uffici della Segreteria Generale della Federazione – Sede Nazionale, entro il termine di giorni trenta dalla ricezione del predetto modulo, ne danno comunicazione alla società di appartenenza dell'atleta e al Comitato Regionale competente per territorio, curandone la trasmissione al Giudice dei Tesseramenti e Trasferimenti.

- [3] Il Giudice dei Tesseramenti e Trasferimenti, entro il successivo termine di giorni trenta dalla ricezione da parte degli Uffici della Segreteria Generale della Federazione – Sede Nazionale, pronuncia d'ufficio in ordine allo stato di libertà di vincolo dell'atleta e la decorrenza di tale stato.
La pronuncia d'ufficio del Giudice dei Tesseramenti e Trasferimenti viene pubblicata su apposita sezione del sito web federale.
La parte interessata avverso la pronuncia d'ufficio del Giudice dei tesseramenti e Trasferimenti può ricorrere al medesimo Giudice dei Tesseramenti e Trasferimenti con ricorso da presentarsi entro il termine di giorni novanta dalla data di sua pubblicazione sul sito web federale.
La decisione del Giudice dei Tesseramenti e Trasferimenti è impugnabile innanzi la Commissione Tesseramenti e Trasferimenti nel rispetto dei termini di proposizione dell'appello previsti dal Regolamento di Giustizia Federale.
- [4] I termini previsti per l'atleta e la società di appartenenza sono perentori e la loro mancata osservanza comporta la conseguente decadenza del diritto.
- [5] I termini previsti per gli Uffici della Segreteria Generale della Federazione – Sede Nazionale e per il Giudice dei Tesseramenti e Trasferimenti sono ordinatori.
- [6] Il tesseramento dell'atleta non più soggetto a regime di vincolo deve intervenire per una Società improrogabilmente entro i termini annualmente stabiliti dalla Circolare Generale per le Affiliazioni e i Tesseramenti e dai Regolamenti dei Campionati Federali.
- [7] L'atleta non tesserato entro il termine ultimo del 31 gennaio della stagione agonistica per la quale ha ottenuto la cessazione del vincolo, permane nello *status* di svincolato fino a nuovo tesseramento, con l'applicazione di quanto previsto dal successivo punto 2, lettera A) comma 7.

2. Dei rapporti tra le società in relazione al tesseramento di atleti non più in regime di vincolo

A) Regole per la corresponsione dell'indennità di preparazione ai fini del tesseramento di atleta non più in regime di vincolo.

- [1] In caso di nuovo tesseramento di atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata, alla società di precedente appartenenza è riconosciuto il diritto, comunque rinunciabile, a percepire una indennità di preparazione direttamente proporzionale ai risultati sportivi conseguiti dall'atleta quale frutto della preparazione tecnico – sportiva allo stesso nel tempo approntata da parte della società.
- [2] La società che intende tesserare l'atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata per precedente società di appartenenza è obbligata a corrispondere a quest'ultima un'indennità di preparazione direttamente proporzionale ai risultati sportivi conseguiti dall'atleta quale frutto della preparazione tecnico – sportiva allo stesso nel tempo approntata da parte della società precedente.
- [3] Qualora l'atleta nell'arco delle otto stagioni agonistiche abbia svolto attività in più di una disciplina federale, ai fini della determinazione dell'indennità di preparazione si terrà conto dell'attività prevalente, ovvero quella in cui l'atleta abbia conseguito i migliori risultati in termini assoluti.

- [4] Ai fini del tesseramento dell'atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata la società di precedente appartenenza, ove ancora affiliata, deve depositare presso il Comitato Regionale territorialmente competente l'apposita dichiarazione, da redigersi su apposito modulo federale (Allegato F) disponibile anche sul sito web, contenente la dichiarazione di intervenuto assolvimento in suo favore dell'obbligo di corresponsione da parte di nuova società dell'indennità di preparazione, o di rinuncia alla stessa. Tale modulo recante le dichiarazioni di cui sopra viene inoltrato dal Comitato Regionale all'Ufficio Tesseramenti presso la Sede Nazionale della F.I.N.
- [5] Ai fini del tesseramento dell'atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata la nuova società richiedente deve richiedere alla F.I.N. - Sede Nazionale - copia conforme del modulo federale recante le dichiarazioni della società di precedente appartenenza (di cui al precedente punto 4), da allegare alla richiesta di nuovo tesseramento dell'atleta.
- [6] In caso di inattività della società di precedente appartenenza ancora affiliata rispetto agli adempimenti di cui al precedente punto 4), la società che intende richiedere il tesseramento di atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata può liberarsi dell'obbligo di pagamento della indennità mediante versamento della stessa su conto corrente bancario (v. Allegato A) intrattenuto presso F.I.N. - Sede Nazionale-, che rilascia idonea certificazione. I depositi non richiesti dalle società di precedente appartenenza entro il termine del 30 settembre della stagione agonistica in cui si verifica il tesseramento dell'atleta, vengono acquisiti dalla F.I.N. con l'obbligo di destinazione ai capitoli di spesa federali relativi alla preparazione delle squadre nazionali.
- [7] Le previsioni contenute nei commi precedenti trovano applicazione anche nella fattispecie di cui al precedente punto 1, lettera B), comma 7, ovvero all'atto del tesseramento da parte della nuova Società anche se intervenuto nella/e stagione/i susseguente/i.

B) Determinazione dell'indennità di preparazione

- [1] La misura delle indennità da corrispondere è fissata dalla F.I.N. anche in relazione alle peculiarità delle singole discipline sportive entro il termine del 31 luglio della penultima stagione agonistica precedente quella per la quale può essere richiesto il nuovo tesseramento dell'atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata
- [2] La misura dell' indennità di preparazione dovuta ai fini del tesseramento di atleti non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata a partire dalla stagione agonistica 2014/2015 è riportata nelle tabelle seguenti:

CONTRIBUTO DI PREPARAZIONE

PALLANUOTO

Il **parametro base** è definito tenendo conto dell'appartenenza dell'atleta ad una delle categorie dei Campionati Federali. Il valore del parametro di base non è cumulabile nel caso di eventuale appartenenza a più categorie, nel qual caso ha prevalenza la categoria maggiore nella quale l'atleta ha effettivamente militato nel periodo di tesseramento.

Il parametro di base è determinato come da tabella seguente:

Atleti di Serie :	A1	A2	B	C/D	Camp. Giov.
	20.000*	10.000*	6.000*	3.000*	2.000*

Il parametro di base è incrementato dall'importo previsto per l'eventuale **piazzamento** in competizioni internazionali, tenendo conto del miglior piazzamento ottenuto dall'atleta in carriera agonistica, sulla base dei seguenti parametri:

Piazzamenti nei primi tre posti di:

Campionato Europeo Giovanile	5.000
Campionato Mondiale Giovanile	7.500
Campionato Europeo	15.000
Campionato Mondiale	20.000
Olimpiadi	25.000

Per la sola **partecipazione** alle manifestazioni di seguito indicate, il parametro di base è incrementato dagli importi di seguito indicati, al lordo dell'eventuale quota prevista per il piazzamento in competizioni internazionali:

Campionato Europeo Giovanile	2.000
Campionato Mondiale Giovanile	3.000

E' previsto un ulteriore incremento del valore in base, al lordo dell'incremento per la partecipazione e piazzamento agli eventi internazionali, previo applicazione di un **coefficiente moltiplicativo (K)**, sulla base di coefficienti che variano a seconda delle presenze in Nazionale maggiore assoluta in competizioni ufficiali e/o Olimpiadi, Mondiali, Europei, WL, Fina Coup, come di seguito indicato:

100% sino a 50 presenze in Nazionale A	K = 2
150% " 100 " "	K = 2,5
175% " 150 " "	K = 2,75
200% oltre le 150 " "	K = 3

N.B.:

(*) Il parametro di base si intende valido per almeno 30 presenze nelle serie di appartenenza: in difetto gli stessi sono decurtati del 50%.

Per la pallanuoto femminile i valori sono ridotti del 50%.

NUOTO, NUOTO DI FONDO, NUOTO SINCRONIZZATO, TUFFI, SALVAMENTO

Nelle discipline F.I.N. diverse dalla Pallanuoto sono definiti criteri per la determinazione del contributo di preparazione che fanno riferimento all'attività sia nazionale che internazionale degli atleti.

Il valore di base è definito in base al miglior risultato conseguito nel periodo di tesseramento nell'attività nazionale assoluta individuale, in coppia, staffetta e squadra.

La partecipazione ad eventi internazionali da luogo ad un incremento del valore di base da calcolarsi **in corrispondenza dell'evento internazionale prevalente**.

Ai fini di determinare il contributo di preparazione relativo alle varie discipline, il valore così incrementato viene moltiplicato per un coefficiente da attribuirsi in corrispondenza **al miglior risultato conseguito nel periodo di tesseramento** in caso di conseguimento di piazzamenti in semifinale, finale o podio negli eventi internazionali (Europei, Mondiali e Giochi Olimpici Giovanili od Assoluti).

CONTRIBUTO DI PREPARAZIONE

Il **parametro base** è definito tenendo conto dei risultati conseguiti dall'atleta nell'attività nazionale a livello assoluto e giovanile, tenendo conto esclusivamente del miglior risultato conseguito nel periodo di tesseramento, sulla base dei seguenti parametri:

	<u>Campionati Italiani Assoluti</u>			<u>Campionati Italiani di Categoria</u>		<u>Altro</u>
	Medagliato	Finalista	Partecipante	Medagliato	Partecipanti	
Parametro base N-NF-SY-T	15.000	10.000	5.000	3.000	2.000	1.500
Parametro base SALVAMENT O	7.500	5.000	2.500	1.500	1.000	750

Il parametro base è incrementato con una ulteriore quota in caso di partecipazione ad eventi internazionali sulla base dei seguenti parametri (**incrementi non cumulabili tra loro, tenendosi esclusivamente conto dell'importo maturato in riferimento all'evento internazionale più rilevante**):

PARTECIPAZIONE A:	N-NF-SY-Tuffi	SALVAMENTO
Campionati Europei Giovanili	euro 5.000,00	euro 2.500,00
Campionati Mondiali Giovanili	euro 7.500,00	euro 3.500,00
Campionati Europei Assoluti	euro 10.000,00	euro 5.000,00
Campionati Mondiali Assoluti	euro 12.500,00	euro 7.500,00
Giochi Olimpici Giovanili	euro 7.500,00	
Giochi Olimpici Assoluti	euro 15.000,00	

E' previsto un ulteriore incremento del valore in base, al lordo dell'incremento per la partecipazione agli eventi internazionali, previo applicazione di un coefficiente moltiplicativo (K), da determinarsi **in base al miglior piazzamento complessivamente ottenuto nel periodo di tesseramento –senza possibilità di cumulo-** sulla base dei seguenti parametri:

MEDAGLIATI SALVAMENTO

Campionati Europei e Mondiali giovanili	k= 1,25
Campionati Europei (ILSE)	k= 1,5
Campionati Mondiali (ILS)	k= 2
World Games (ILS)	k= 3

MEDAGLIATI NUOTO, NUOTO DI FONDO, NUOTO SINCRONIZZATO, TUFFI

Campionati Europei giovanili	k= 1,25
Campionati Mondiali giovanili	k= 1,5
Giochi Olimpici giovanili	k= 1,5

Conseguimento piazzamento tra:	CAMPIONATI EUROPEI	CAMPIONATI MONDIALI	GIOCHI OLIMPICI
9° - 16° posto (*)	k= 1,5	k= 2	k= 2,5
4° - 8° posto	k= 2	k= 2,5	k= 3
2° - 3° posto	k= 3	k= 3,5	k= 4
1° posto	k= 3,5	k= 4	k= 5

(*) Esclusivamente per le gare individuali.

TRASFERIMENTI

Si riportano qui di seguito le procedure stabilite per la stagione agonistica 2011/2012 per l'ottenimento del nulla-osta al trasferimento da parte degli atleti in stato di tesseramento definitivo:

1) Richiesta di trasferimento - Modulo federale di nulla-osta

Salvo quanto disciplinato nel precedente paragrafo in riferimento alla disciplina attuativa della cessazione del vincolo (ex art. 5 punto 9 dello Statuto F.I.N.) e fermi restando i casi di decadenza automatica del vincolo, di cui all'art. 12/6/b del Regolamento Organico, le richieste di trasferimento ad altra Società debbono essere presentate direttamente dagli atleti interessati, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dalla F.I.N., sulla base della seguente procedura:

- a) L'atleta tesserato deve inviare alla Segreteria Generale della F.I.N. a mezzo raccomandata a/r la richiesta di acquisizione del modulo federale di nulla-osta, debitamente controfirmata da uno dei genitori qualora l'atleta sia minorenne. Alla richiesta deve essere allegata l'attestazione del versamento della (v. allegato A) federale di euro 80,00¹⁰. La raccomandata deve risultare spedita nel periodo 20 luglio – 20 agosto 2011.
- b) La Segreteria Federale provvede a riscontrare la suddetta richiesta inviando tramite raccomandata a/r il modulo di nulla osta, composto di due parti, che dovrà essere utilizzato dall'atleta per la richiesta alla società di appartenenza.
- c) Entro il 10 settembre l'atleta deve richiedere esplicitamente alla propria Società di appartenenza il nulla-osta per il trasferimento inviando, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la prima copia del modulo federale. Entro il medesimo termine l'atleta è inoltre tenuto ad inviare a mezzo raccomandata a/r alla Segreteria Generale della F.I.N. la seconda copia del modulo federale, corredato dalla ricevuta attestante l'invio della raccomandata inoltrata alla Società di appartenenza.
- d) Il mancato inoltro alla F.I.N. della richiesta di nulla osta e della ricevuta della raccomandata inviata alla società nei suddetti termini comporta la decadenza della pratica.

2) Concessione o rifiuto del nulla-osta

Entro il 20 settembre la Società deve spedire all'atleta, a mezzo raccomandata a/r, il modulo federale con la dichiarazione del nulla-osta concesso o rifiutato.

- a) Di tale decisione, la Società deve dare contemporaneamente comunicazione alla FIN, a mezzo raccomandata a/r, allegando la ricevuta della raccomandata inviata all'atleta.
- b) La mancata restituzione del modulo all'atleta o la mancata comunicazione alla F.I.N. della decisione, con la ricevuta della raccomandata all'atleta, nei termini qui stabiliti, comportano la concessione d'ufficio del nulla-osta;

¹⁰ Per le modalità di versamento delle quote si rinvia alle specifiche avvertenze contenute nell'allegato A della presente Circolare.

- c) Le contestazioni sono regolate dall'art. 16 del Regolamento Organico.

3) Cambio di residenza

- a) La richiesta di trasferimento per cambio di residenza può essere presa in considerazione in uno dei seguenti casi:
- a1) quando l'atleta sia componente della famiglia che ha cambiato residenza: in tal caso il cambio di residenza deve essersi verificato nel corso degli ultimi 15 mesi e deve venire documentato con la presentazione di un regolare certificato anagrafico della nuova residenza;
 - a2) quando l'atleta sia capo di famiglia che ha cambiato residenza: in tal caso la richiesta deve essere documentata da un regolare contratto di lavoro stipulato negli ultimi 15 mesi e dal certificato anagrafico attestante la nuova residenza sempre riferita agli ultimi 15 mesi;
- b) In entrambe le circostanze, nel caso di mancata concessione del nulla-osta alla prima richiesta, l'atleta ha diritto di ottenerlo d'ufficio l'anno seguente, limitatamente al tesseramento per una società avente sede nella provincia di nuova residenza dimostrandone la effettività e la continuità con la richiesta dell'anno precedente. Rimane fermo il rispetto delle modalità e dei termini sopra indicati per la richiesta di trasferimento ad altra Società.
- c) La eventuale richiesta di nulla-osta generico resta disciplinata dalle norme generali.

4) Reiterato rifiuto di nulla osta

L'atleta, al quale è rifiutato per due anni consecutivi il nulla osta richiesto, può essere autorizzato a trasferirsi ad altra società qualora presenti richiesta per il terzo anno consecutivo, sempre che i motivi adottati siano ritenuti validi, documentati ed attuali.

5) Nuovo tesseramento – termini di tempo

- a) L'atleta che, in carenza di espressa concessione di nulla-osta, sia stato autorizzato dalla F.I.N. a trasferirsi ad altra Società, deve perfezionare il trasferimento entro 30 giorni dalla data del provvedimento federale definitivo di cui all'art. 16 del Regolamento Organico; scaduto tale termine egli si intende di nuovo vincolato con la società di origine.
- b) Il nuovo tesseramento potrà avvenire per qualsiasi Società affiliata.
- c) Nel caso di trasferimenti autorizzati ai sensi dell'art. 15 comma 4 del R.O. (cambio di residenza) l'atleta è obbligato a tesserarsi per una Società della provincia di nuova residenza e, in mancanza di Società nella provincia, per una Società della Regione.

- 6) Ai fini della verifica del rispetto dei termini stabiliti per la richiesta di trasferimento vale esclusivamente la data di spedizione risultante dalla raccomandata.

Tesseramenti e Trasferimenti – Autorizzazione provvisoria

Tutte le pratiche di trasferimento e precisamente:

- a) le richieste seguite dalla concessione o dal rifiuto del nulla-osta della Società, con le modalità e nei tempi di cui all'art. 15 comma 3 del R.O.;
- b) le contestazioni relative all'art. 15 comma 1,2,3 e 4 del R.O.;
- c) le contestazioni relative all'art. 15 comma 8 e 9 del R.O., sempre che la decisione possa avere tempestiva e concreta attuazione e comunque non siano stati posti in essere dal ricorrente atti incompatibili con la richiesta di tutela giurisdizionale,
- d) ogni altra richiesta di nulla-osta, anche se per motivi non espressamente previsti e regolamentati;

sono sottoposte rispettivamente alla ratifica (per concessioni del nulla-osta) e alla decisione (per decadenza, concessioni d'ufficio, contestazioni) del Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti.

A seguito del provvedimento di primo grado che accoglie il ricorso dell'atleta avverso il rifiuto del nulla-osta da parte della Società di appartenenza, l'atleta stesso, in pendenza dei termini per l'impugnazione o fino alla decisione sulla medesima, è autorizzato, tramite il competente Comitato Regionale, a partecipare per la nuova Società a manifestazioni a carattere individuale e ciò fino alla definitività della decisione federale.

Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti

Il Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti giudica sui reclami proposti dagli interessati in materia di tesseramenti.

Il reclamo deve essere inoltrato dall'atleta, dal dirigente, dal tecnico o dalla Società, quest'ultima anche se terza interessata, a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla Federazione Italiana Nuoto – Ufficio Tesseramenti.

Il Giudice compie ogni attività istruttoria ritenuta necessaria.

La decisione adottata va notificata alle parti interessate.

Il Giudice è altresì competente per le controversie in materia di trasferimenti.

L'atleta al quale non sia stato concesso il nulla-osta dalla Società di appartenenza ovvero d'ufficio, o la cui pratica sia stata dichiarata decaduta, può inoltrare alla Segreteria Federale, a mezzo raccomandata a/r da spedire, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dal ricevimento del rifiuto della società o del provvedimento con il quale la pratica viene dichiarata decaduta un reclamo contenente i motivi della richiesta e le eventuali documentazioni .

Il reclamo, a pena di inammissibilità, deve essere trasmesso in copia alla Società di appartenenza a mezzo raccomandata a/r, la cui ricevuta, deve essere allegata al reclamo inoltrato alla FIN.

La Società interessata ha facoltà di inoltrare alla Segreteria Federale, a mezzo raccomandata a/r da spedire entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo le proprie contro deduzioni che, a pena di irricevibilità, devono essere spedite per raccomandata anche all'atleta.

Anche la ricevuta di tale raccomandata a/r deve essere allegata a pena di irricevibilità alle contro deduzioni inviate alla FIN.

Il Giudice deve decidere entro il successivo 21 ottobre.

La decisione adottata va notificata alle parti interessate e da tale data decorrono i termini per il ricorso in appello.

Commissione Tesseramenti e Trasferimenti

La Commissione decide, in via definitiva, sui ricorsi avverso le decisioni di primo grado adottate dal Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti.

Il ricorso alla Commissione deve essere depositato presso la Segreteria Federale ovvero inviato alla stessa a mezzo raccomandata a/r entro cinque giorni dalla notifica della decisione di primo grado e inviato a mezzo raccomandata a/r, a pena di inammissibilità, anche alla controparte che può far pervenire alla Segreteria Federale, entro i dieci giorni successivi al ricevimento, le proprie osservazioni trasmettendole anche alla parte ricorrente.

La Commissione decide dopo aver esperita l'attività istruttoria ritenuta necessaria.

Tassa di reclamo e di ricorso

I reclami ed i ricorsi devono essere accompagnati, a pena di irricevibilità, dalla copia del versamento comprovante il pagamento della prevista tassa federale da effettuarsi sul c/c postale o bancario intestato alla Federazione Italiana Nuoto pari ad euro 50,00 per il reclamo al Giudice Unico per i Tesseramenti e di euro 120,00 per il ricorso di appello alla Commissione Tesseramenti e Trasferimenti (v. allegato A).

TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI

Il tesseramento di atleti stranieri è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramenti della F.I.N. il quale, esaminata la documentazione prodotta, provvede a comunicare al Comitato competente per territorio il nulla-osta al rilascio del cartellino. All'atto della consegna del cartellino, il Comitato ne trasmette copia all'Ufficio Tesseramenti della F.I.N.

In considerazione della complessità della preventiva verifica delle richieste di tesseramento di atleti stranieri, le stesse devono pervenire almeno 10 giorni prima della data di utilizzo dell'atleta e/o dal termine di tesseramento indicato nelle Normative dei singoli Campionati di Pallanuoto.

Il tesseramento e l'utilizzo di atleti stranieri è ammesso nei limiti stabiliti dall'art. 11 del Regolamento Organico e, per la Pallanuoto, dalle normative dei Campionati.

Si segnala che la Corte Federale è pronunciata su tale materia con il parere del 27/07/2007. L'interpretazione richiesta dal Consiglio riguardava la portata applicativa della norme statutaria che esclude la possibilità di partecipazione a qualsiasi fase dei Campionati Nazionali di atleti stranieri tesserati per le Società italiane ovvero se tale limitazione operasse per i soli Campionati Assoluti. Su tale argomento la Corte Federale ha stabilito che la limitazione, con l'esclusione di quanto specificatamente previsto dallo Statuto Federale per le gare a squadra, opera inequivocabilmente solo ed esclusivamente per i Campionati Nazionali Assoluti dovendo altrimenti la norma federale fare esplicito ed espresso riferimento ai Campionati Nazionali di "qualsiasi categoria". La Corte Federale ha quindi confermato l'esclusione degli atleti di nazionalità straniera tesserati per Società italiane dalla partecipazione ai Campionati Nazionali Assoluti. Rimane fermo quanto stabilito dal Regolamento Organico in ordine alla possibilità di partecipazione agli altri Campionati, previo autorizzazione della F.I.N., con esclusione da qualsiasi classifica o graduatoria ufficiale.

La quota per il tesseramento degli atleti stranieri di pallanuoto e per la sostituzione di atleta non italiano per la stessa disciplina è fissata in 600,00 euro.

La richiesta di tesseramento deve pervenire in originale all'Ufficio Tesseramento F.I.N. (anticipata se necessario tramite fax 0636200003) unitamente alla copia attestante il versamento della tassa dovuta alla F.I.N. (v. allegato A).

Tesseramento di atleti con doppia nazionalità

In relazione alle procedure relative al tesseramento di atleti eventualmente in possesso di doppia nazionalità è intervenuto un parere della Corte Federale del 9/5/2008 riferito alle interpretazioni delle norme sportive in ordine ai diritti di partecipazione all'attività federale di tali atleti. Detto parere, il cui contenuto è stato integralmente pubblicato sul sito federale¹¹, ha fatto riferimento alle norme emanate dalla FINA le quali stabiliscono che atleti che abbiano una doppia nazionalità devono scegliere una "*nazionalità sportiva*" ed essere affiliati ad una sola Federazione.

In riferimento a quanto già previsto nel provvedimento del Consiglio Federale del 10/5/2008 in merito all'utilizzo da parte delle Società di atleti di nazionalità sportiva non italiana in possesso di cittadinanza italiana, si conferma l'adesione alle prescrizioni contenute nell'articolo GR 2 del "FINA Handbook".

Con successiva delibera del Consiglio di Presidenza del 28/02/2009 è stato inoltre stabilito, sempre in riferimento al tesseramento degli atleti con doppia nazionalità, quanto segue:

1. Per gli atleti residenti in Italia dalla nascita o da un'età non superiore agli otto anni si procede direttamente al tesseramento quale atleta italiano, comunicando alla FINA l'intervenuta opzione per la nazionalità sportiva italiana;
2. per gli atleti residenti in Italia da almeno un anno, che rilascino formale dichiarazione di non essere mai stati tesserati per altro club affiliato ad altra Federazione, si procede direttamente al tesseramento quale atleta italiano, comunicando alla FINA l'intervenuta opzione per la nazionalità sportiva italiana;
3. per gli atleti già tesserati per club di altre Federazioni, la F.I.N. invia la documentazione alla FINA per l'opzione sportiva italiana, subordinando il tesseramento al formale assenso della FINA;
4. per gli atleti che la F.I.N. intende utilizzare nelle squadre nazionali, è comunque richiesta la formale certificazione della FINA di attribuzione della nazionalità sportiva.

Per quanto sopra, sono considerati "Atleti Italiani", e tesserabili in tale categoria, esclusivamente gli atleti che, in possesso di cittadinanza italiana, siano anche titolari della nazionalità sportiva del nostro Paese, non rappresentando altra nazione o squadra nazionale nelle competizioni, secondo la citata normativa FINA e risultino convocabili per la nazionale italiana.

¹¹ La decisione è stata pubblicata in data 19/5/2008 sul sito federale ed è consultabile sotto la voce "archivio" della sezione "circolari"

Conseguentemente gli atleti in possesso di doppia cittadinanza che pur avendo optato per la nazionalità sportiva italiana entro il termine fissato per il tesseramento non abbiano però ancora ottenuto la certificazione di tale *status* dalla FINA, ad esclusione degli atleti che rientrino nelle particolari condizioni previste dalla richiamata delibera del Consiglio di Presidenza n. 4 del 28 febbraio 2009, sono tesserabili esclusivamente quali atleti “stranieri”, nel rispetto di quanto stabilito nei regolamenti di settore e, in generale dalle normative della F.I.N.

Atleti non comunitari

Il C.O.N.I. ha provveduto a comunicare il limite di 68 atleti extracomunitari tesserabili dalla F.I.N per la stagione 2011/2012.

Sono tuttora vigenti le circolari del C.O.N.I. del 19.6.2006, parzialmente modificata con successiva circolare del 9/3/2007, che stabilisce le procedure da osservarsi per il rilascio del permesso di soggiorno. Dette circolari sono riportate in calce alla presente Circolare.

Eventuali ulteriori indicazioni e precisazioni che dovessero intervenire su tale specifica materia saranno prontamente comunicate alle società affiliate.

Si rammenta che, oltre alle procedure stabilite dalle suddette circolari del C.O.N.I. e della F.I.N., il tesseramento di atleti stranieri provenienti da Federazione affiliata alla L.E.N. è subordinato al rilascio da parte della stessa Lega Europea l'International Transfer Certificate (I.T.C.) richiesto dalla F.I.N. a seguito del ricevimento del “Modulo di tesseramento di atleta non italiano” (allegato alla citata circolare del 19.7.2006).

All'esito delle procedure di verifica disposte dalla L.E.N., la F.I.N. provvede – in caso di esito positivo – a comunicare alla Società interessata il rilascio del suddetto I.T.C. che rimane subordinato al versamento da parte della società della tassa richiesta dalla LEN la cui ricevuta dovrà essere trasmessa tramite fax alla LEN (0630364038).

In caso di mancato invio dell' ICT da parte della LEN entro un massimo di 15 giorni dalla data di invio della richiesta inoltrata dall'Ufficio Tesseramenti alla Federazione competente sarà rilasciato il Provisional International Transfer Certificate dalla stessa LEN con la validità di un anno in attesa del Certificato definitivo.

L'atleta potrà essere tesserato per il nuovo Club italiano solo dopo aver ottenuto il suddetto Certificato, provvisorio o definitivo.

In considerazione del contingentamento dei visti per l'ingresso di atleti extra comunitari sopra richiamata e valutata l'incidenza registrata nei precedenti anni di visti richiesti ma non più utilizzati, è stabilito che per ogni visto richiesto e non utilizzato la società richiedente versi una sanzione pari a 200,00 euro.

Atleti Comunitari

Per il tesseramento di atleti comunitari valgono le medesime procedure previste per il rilascio da parte della LEN dell'I.T.C.

Le Società che intendono tesserare atleti che provengono dai Paesi facenti parte della Unione Europea devono presentare copia del documento di identità e della dichiarazione anagrafica di residenza nel territorio italiano.

Ai fini del tesseramento per la partecipazione alla attività agonistica dilettantistica, gli atleti comunitari rientrano nelle limitazioni previste dalle norme federali per quanto riguarda l'attività di atleti di nazionalità non italiana.

TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

Per gli atleti italiani o stranieri di Pallanuoto che intendono recarsi all'estero presso una Federazione affiliata alla LEN trovano applicazione le medesime procedure previste per gli stranieri che intendono tesserarsi per una Società italiana.

Pertanto, ai fini del perfezionamento del trasferimento di un atleta all'estero, è necessario l'invio da parte della Federazione straniera della richiesta di tesseramento contenente le generalità dell'atleta e gli estremi della Società di provenienza e quella di destinazione. Ottenuto il nulla osta al trasferimento da parte della Società d'appartenenza, è cura della Federazione Italiana Nuoto provvedere alla compilazione del Certificato Internazionale di Trasferimento da inviare all'Ufficio della LEN.

La stessa procedura dovrà essere osservata all'atto dell'eventuale rientro in Italia, sia che trattasi di atleta italiano che d'atleta straniero.

TESSERAMENTO ATLETI AMATORI

TESSERAMENTO DEL SETTORE PROPAGANDA

Per la partecipazione alle attività del Settore Propaganda rivolta agli allievi non agonisti di tutte le fasce di età delle società affiliate, la F.I.N. predispone, attraverso i Comitati Regionali, un programma di attività e manifestazioni la cui partecipazione è subordinata allo specifico tesseramento nominativo da richiedersi a cura delle società interessate al Comitato Regionale competente per territorio.

E' concessa la possibilità per i tesserati propaganda dei Centri Federali di tesserarsi per qualsiasi categoria, ad esclusione del propaganda, con altra società affiliata entro il termine massimo del 15 luglio 2012.

Il tesseramento al Settore Propaganda è richiesto ai Comitati Regionali attraverso la medesima procedura informatica già illustrata per il tesseramento degli atleti agonisti.

Esclusivamente per il tesseramento Propaganda è consentito al Presidente della Società interessata di acquisire, con le modalità formali ritenute più idonee, il consenso dell'interessato o dell'esercente la patria potestà al tesseramento, senza obbligo di trasmissione al Comitato Regionale della firma di questi ultimi sul modulo di richiesta. In tal caso il Presidente della Società, con la richiesta del tesseramento, attesta implicitamente di aver ottenuto il formale consenso dell'interessato e si obbliga alla conservazione agli atti della società del documento comprovante tale circostanza ed a renderlo disponibile alla F.I.N. per ogni eventuale controllo, pena l'annullamento del tesseramento.

In caso di necessità, le Società potranno utilizzare la modulistica cartacea di richiesta di tesseramento predisposta dalla F.I.N. Con la firma della richiesta di tesseramento il Presidente della società attesta la posizione regolare degli iscritti in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica secondo le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria sportiva non agonistica (D.M. 28/2/83 in G.V. 15/3/83 n.72 e C.M. Sanitaria n. 7 del 31/3/83), salvo diverse disposizioni di Leggi Regionali.

Alle società viene rilasciata la tessera nominativa la quale esclude la possibilità per l'atleta di essere contemporaneamente tesserato nella categoria agonistica. Il costo del tesseramento è fissato in 6,00 euro.

Dalla stagione 2011/2012 è stabilita l'eliminazione, in via sperimentale, dell'obbligo di applicazione delle fotografie sulle tessere nominative del settore propaganda.

Nel corso della stagione sportiva è possibile prevedere entro il 31 maggio 2012, in caso di consenso della società e del tesserato, il passaggio dalla categoria Propaganda a quella Agonistica previo annullamento del tesseramento iniziale. E' inoltre consentito, entro il 31 gennaio 2012 ed esclusivamente per il primo anno assoluto di tesseramento alla categoria agonistica della F.I.N., il passaggio del tesserato con il consenso della società- dalla categoria Agonistica a quella Propaganda anche se ha già preso parte a manifestazioni ufficiali della F.I.N.

Per detti passaggi di categoria, è dovuta l'ulteriore quota di 10,00 euro da versarsi al Comitato competente per diritti di tesseramento.

PARTECIPAZIONE ALLE GARE

La tessera dell'atleta deve essere esibita al Giudice di Gara in occasione della partecipazione alle attività e manifestazioni.

Nel caso di tessera mancante, non è indispensabile la produzione del certificato di idoneità. Per l'ammissione alla gara sarà sufficiente l'autocertificazione dell'atleta (o del genitore in caso di atleti minorenni) che attesti che l'atleta ha ottenuto il certificato medico di buona salute per attività non agonistica per la stagione sportiva in corso, sottoscritta anche dal tecnico per attestazione di regolare tesseramento. In caso di accertamento di falsa attestazione, i responsabili saranno passibili delle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni false o mendaci, oltre che alla segnalazione agli organi disciplinari per i soggetti tesserati.

TUTELA SANITARIA ATTIVITA' NON AGONISTICHE

Normativa statale:

Decreto del Ministero della sanità 28.2.1983 (G.U. 15.3.1983, n. 72) in cui sono stati dettati i criteri tecnici generali in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive non agonistiche.

Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario di attività sportive non agonistiche:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b) coloro che svolgono attività organizzate dal C.O.N.I. o da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I. e che non sono considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18.2.1982.

DISPOSIZIONI C.O.N.I.:

Con circolare C.O.N.I. 12.1.1990 sono state fornite le seguenti istruzioni:

L'accertamento dell'idoneità per l'accesso alle manifestazioni nazionali è effettuato dai medici (Unità Sanitarie Locali - Centri medicina dello sport) di cui all'art. 5 del D.L. 30.11.1979 n. 663 convertito in legge 29.2.80 n. 33.

I Comitati Provinciali del C.O.N.I. o i Provveditorati agli Studi (i primi nel caso dei Giochi della Gioventù, i secondi per i Campionati Studenteschi) cureranno il ritiro dei certificati di idoneità rilasciati agli ammessi alle manifestazioni nazionali e compileranno l'elenco degli idonei.

Ciascun organo competente, accertata in tale modo l'idoneità, compilerà i modelli d'iscrizione nei quali è riportata la dichiarazione di cui al punto due, che dovranno far pervenire al C.O.N.I. - Divisione Manifestazioni Promozionali - entro le date che saranno specificate su ciascun modello.

N.B.: In base a tali normative le Società sportive affiliate alla F.I.N. sono tenute a conservare le certificazioni di idoneità sportiva non agonistica, in corso di validità, di coloro che praticano attività fisico-sportive organizzate nell'ambito delle attività societarie.

Poiché le certificazioni d'idoneità sono conseguenti ad esami specialistici che è impossibile eseguire all'arrivo nelle sedi delle manifestazioni nazionali, i partecipanti che risultassero sprovvisti della descritta idoneità saranno tassativamente esclusi dalle gare. Tale criterio sarà applicato anche per le sostituzioni previste esclusivamente per gli sport di squadra.

Tenuto conto dei termini di presentazione delle iscrizioni, appena fissate le date delle fasi provinciali, regionali od interregionali, dovranno essere presi tempestivi accordi con le strutture sanitarie o con i medici autorizzati affinché le visite mediche ed i prescritti esami specialistici siano eseguiti appena disputate le suddette fasi.

Qualora gli ammessi alle manifestazioni nazionali presentati dalle scuole o, per i Giochi della Gioventù, da istituzioni diverse dalle scuole (es. tesserati FSN) abbiano adempiuto all'obbligo della visita medica di legge e la relativa certificazione sia in possesso di istituzioni diverse dalla Scuola, non è necessario ripetere la visita medica, salva sempre la dichiarazione posta in calce ai modelli d'iscrizione.

TESSERAMENTO ATLETI MASTERS:

Il tesseramento del Settore Master, da effettuare attraverso le Società affiliate, è consentito al conseguimento del limite di età, conseguito nel 2012, diversificati per disciplina sportiva come indicato dalla F.I.N.A. e di seguito riportati :

Nuoto	dai 25 anni (M25) e successivi (M30, M35, ecc.)
Nuoto Sincronizzato	dai 20 anni (M20) e successivi (M25, M30, ecc.)
Pallanuoto	dai 30 anni (M30) e successivi (M35, M40, ecc.)
Tuffi	dai 25 anni (M25) e successivi (M30, M35, ecc.)
Nuoto Salvamento	dai 25 anni (M25) e successivi (M30, M35.ecc.)

La sua durata è limitata all'anno agonistico. Il pagamento della tassa è fissato in 18,00 euro.

Per la tutela sanitaria valgono le medesime prescrizioni previste per il tesseramento Agonisti.

In deroga alle limitazioni del vigente Regolamento Organico, è consentito ai Tecnici, agli Ufficiali di gara ed ai Dirigenti di tesserarsi come atleti Masters tramite una Società affiliata.

TESSERAMENTO DIRIGENTI

Tutti i Dirigenti federali, centrali e periferici, i Dirigenti, i Tecnici sociali e gli Ufficiali di Gara devono essere tesserati ed essere muniti di una tessera personale di riconoscimento e qualificazione rilasciata dalla F.I.N. e in corso di validità.

Per i Dirigenti e Tecnici sociali la tessera deve indicare la qualifica e la società di appartenenza.

Ad eccezione dei Dirigenti federali, il tesseramento è effettuato presso il Comitato competente per territorio.

Il possesso del suddetto tesserino vidimato è obbligatorio per tutti i soggetti indicati nel modulo di affiliazione e per le successive integrazioni e/o sostituzioni (Dirigenti Consiglieri e non, medici sociali, ausiliari, etc.) e comunque per tutti coloro che ricoprono funzioni rappresentative della società sui campi di gara o in altre sedi federali.

All'atto della affiliazione e/o riaffiliazione è obbligatoria, ai fini delle continuità della rappresentanza societaria, l'indicazione e il tesseramento in qualità di dirigenti, oltre che del Presidente, legale rappresentante, di almeno altri due dirigenti, di cui uno con funzioni di Segretario.

Con la sottoscrizione della tessera federale, il dirigente si impegna a rispettare i regolamenti e normative federali (ex art. 13 R.O.).

Qualsiasi infrazione o non conformità alla normativa riferita al tesseramento dirigenti e tecnici, anche attraverso la copertura di altre funzioni legittime, comporta la esclusione immediata della persona in posizione irregolare, da parte dell'Arbitro o del Giudice Arbitro, i quali devono farne specifico rapporto nel referto di gara per gli Organi di Giustizia ai fini dell'adozione dei relativi giudizi disciplinari.

Il rilascio del tesserino personale è subordinato, ad esclusione dei tecnici sociali, al pagamento della tassa pari a 35,00 euro (v. allegato A).

TESSERAMENTO TECNICI

I tecnici sono tenuti a rinnovare annualmente la propria adesione ai ruoli tecnici previsti dal Settore Istruzione Tecnica previo tesseramento alla F.I.N. da effettuarsi nel periodo 1 ottobre 2011 – 31 dicembre 2011.

La quota per il tesseramento S.I.T. è fissata in euro 65,00 (v. allegato A).

Per tesseramenti effettuati oltre il predetto termine è prevista l'applicazione di una maggiorazione della quota di tesseramento pari a **20 euro**.

In caso di mancato rinnovo del tesseramento è prevista l'applicazione di una mora rapportata al periodo di interruzione (v. tabella nell'allegato "A").

Con la sottoscrizione della tessera federale il tecnico si impegna a rispettare i regolamenti e normative federali (ex art. 13 R.O.).

I tecnici sono tenuti ogni quattro anni dalla data di conseguimento del titolo (data esame) a frequentare un corso di aggiornamento oppure di formazione successivo. La mancata partecipazione comporta il decadimento dal ruolo. Per riottenere il titolo decaduto il tecnico previo richiesta al Comitato Regionale di appartenenza, per la qualifica di Istruttore di base, e al SIT centrale per tutte le altre qualifiche, deve sostenere un colloquio-esame e provvedere al pagamento delle quote previste.

Il tecnico tesserato S.I.T. con incarico di tecnico sociale deve inoltre, per rappresentare la Società nell'ambito federale, essere incluso nel relativo foglio di affiliazione (o successive integrazioni) e deve essere munito dell'apposito tesserino personale di appartenenza alla Società rilasciato dal Comitato competente.

Il rilascio della tessera di tecnico societario è subordinato al preventivo rinnovo della tessera S.I.T.

Si rammenta che, così come disposto dall'art. 19/2 del Regolamento Organico, ai fini agonistici un tecnico può essere tesserato soltanto per una società, anche per quanto riguarda eventuali ruoli diversi ma compatibili, salvo le specifiche eccezioni contenute nello stesso Regolamento Organico.

Sono esonerati dal pagamento della tassa i soggetti in possesso della qualifica di **ALLENATORE II Livello** che risultino iscritti continuativamente nei ruoli S.I.T. da oltre 30 anni e che abbiano svolto effettiva attività federale.

Qualifiche F.I.N.-S.I.T. e Categorie allenabili

- Istruttore.

Il tecnico in possesso della qualifica di Istruttore di base può esercitare attività didattica elementare, acquaticità e scuola nuoto. La stessa attività può essere svolta dall'allievo Istruttore in attesa di completare l'iter formativo a condizione che la sua attività sia pianificata e controllata da un Coordinatore Scuola Nuoto F.I.N.

- Istruttore specialistico di Pallanuoto – Nuoto Sincronizzato- Salvamento - Tuffi:

Attività di formazione di base per l'avviamento alle discipline specifiche.

Si precisa che all'Istruttore non è consentito di ricoprire il ruolo di tecnico responsabile della società nelle manifestazioni organizzate dalla F.I.N.

- Coordinatore Scuola Nuoto:

Coordinamento delle attività didattiche svolte in vasca.

- Allenatore 1° livello (Nuoto – Pallanuoto – Nuoto Sincronizzato):

Nell'attesa del completamento dell'iter formativo è consentita l'attività di avviamento all'attività agonistica **giovanile** nella disciplina di indirizzo; per la Pallanuoto è consentita la presenza in panchina nei campionati regolarmente organizzati dalla F.I.N. (con esclusione dei Campionati di serie A1 e A2).

- Allenatore 2° livello (Nuoto – Pallanuoto – Nuoto Sincronizzato):

Attività tecnico-agonistica nella disciplina di indirizzo; per la Pallanuoto è la qualifica richiesta per sedere in panchina come Allenatore nei campionati A1 e A2 (maschile e femminile) regolarmente organizzati dalla F.I.N..

- Allenatore Salvamento

Attività tecnico agonistica.

- Allenatore Tuffi.

Attività tecnico agonistica.

TESSERAMENTO SALVAMENTO

Le modalità relative al tesseramento della Sezione Salvamento sono indicate nella separata circolare normativa emanata annualmente dalla F.I.N.–Sezione Salvamento.

ASSICURAZIONE

La F.I.N. a tutela dell'attività svolta dai propri tesserati provvede alla copertura assicurativa per gli infortuni che gli stessi subiscono nello svolgimento dell'attività sportiva del nuoto, pallanuoto, tuffi, sincro e salvamento, ivi compresi gli allenamenti, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stages di preparazione e l'attività agonistica nazionale e internazionale e l'attività di propaganda.

La garanzia assicurativa decorre all'atto dell'emissione della tessera federale e copre l'intera stagione (fino al 30 settembre).

La Federazione Italiana Nuoto ha in essere una specifica convenzione assicurativa multirischi a favore dei propri affiliati e tesserati. La copertura è inoltre estesa alle altre attività fisiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, pesistica, atletica purché rientranti nel programma di allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all'attività natatoria.

Il dettaglio delle polizze vigenti è disponibile nell'apposita sezione del sito www.federnuoto.it. Le denunce di sinistro devono essere presentate secondo le modalità e i tempi specificati nella documentazione pubblicata sul sito federale sezione 'Assicurazione'. La F.I.N., attraverso la compagnia assicurativa, risponde esclusivamente in caso di sinistro nei limiti delle coperture previste dalle polizze in argomento. Nessuna richiesta di risarcimento può essere formulata nei confronti della F.I.N.

ANTIDOPING – Esenzione a scopo terapeutico

Esenzione a scopo terapeutico relativa all'uso di farmaci vietati dal regolamento antidoping o soggetti a restrizioni.

Si rammenta che, secondo quanto previsto dal regolamento antidoping in vigore, gli atleti che soffrono di una patologia documentata hanno la possibilità di richiedere un'esenzione a fini terapeutici (Therapeutic Use Exemptions), vale a dire il permesso di utilizzare sostanze o metodi contenuti nella "Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti" il cui uso è normalmente vietato.

Gli atleti di livello internazionale (vedi lista aggiornata RTP della FIN) e gli atleti che partecipano ad eventi internazionali devono richiedere preventivamente l'esenzione a scopo terapeutico (TUE) al Comitato di Esenzione della FINA, trasmettendo al CEFT CONI ed alla FIN copia della domanda e del certificato di esenzione.

Gli atleti di livello Nazionale devono richiedere il TUE al CEFT del CONI inviando alla FIN copia della domanda e del certificato di esenzione.

Gli altri atleti tesserati, compresa la categoria Master, devono richiedere il TUE al CEFT del CONI oppure possono presentare, in luogo della domanda di TUE, una Notifica di Intervento Terapeutico, da inviare entro i sette giorni successivi ad un eventuale controllo antidoping.

Tale richiesta è necessaria anche per gli atleti della categoria Master in quanto anch'essi possono essere sottoposti a controllo antidoping secondo quanto previsto dalla legge 376/2000.

La richiesta d'esenzione deve essere effettuata sugli appositi moduli, di seguito descritti, la cui compilazione deve essere fatta secondo le norme contenute nel Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici:

1. Modulo di richiesta standard (Therapeutic Use Exemptions, TUE), relativo a tutte le sostanze vietate. Anche gli atleti della categoria Master sono tenuti, in caso di necessità, alla compilazione del modulo TUE, ovvero all'invio del modulo NIT.
2. Modulo di Notifica Intervento Terapeutico (NIT), è alternativo all'invio del TUE, non può essere utilizzato dagli atleti di livello internazionale, dagli atleti che partecipano a manifestazioni internazionali e dagli atleti di livello nazionale.

- Il modulo TUE (TUE F49), compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato dagli atleti di livello internazionale o partecipanti a manifestazioni internazionali alla Commissione per l'esonazione ai fini terapeutici della FINA (fax 0041-213126610) e notificato alla Commissione per l'esonazione ai fini terapeutici del CONI (CEFT), Stadio Olimpico, Curva Sud, Gate 23, 00135 Roma, ed alla Commissione Antidoping Federale, Federazione Italiana Nuoto, Curva Nord Stadio Olimpico, 00135 Roma, tel. 06 36200495 (Sig.ra Silvana Mari), fax 06-36200008. Gli atleti di livello Nazionale, gli atleti tesserati, compresa la categoria Master devono inviare il modulo TUE alla Commissione per l'esonazione ai fini terapeutici del CONI (CEFT) e notificato alla Commissione Antidoping Federale della FIN.

Nell'invio alla Commissione Antidoping Federale dovrà essere allegata:

- a) Modulo TUE F49 Therapeutic Use Exemption Application, con il consenso scritto al trattamento dei dati personali (Inf. Ex art.13 D.lgs 196/2003)
- b) Scheda per il medico curante/specialista (F51)
- c) Copia dell'ultimo certificato medico d'idoneità all'attività sportiva agonistica.
- d) Anamnesi, storia clinica medica e documentazione comprovante la diagnosi.

L'atleta può cominciare il trattamento soltanto dopo aver ricevuto la notifica di concessione TUE. Se la domanda di TUE è relativa ad una procedura di emergenza (TUE retroattiva) l'invio della documentazione non costituisce garanzia di concessione TUE.

- Il modulo NIT (NIT F83_1) deve contenere:

1. Modulo di Notifica intervento terapeutico (Nit F83-1)
2. Anamnesi, storia clinica e documentazione comprovante la diagnosi.
3. Copia del Certificato di Idoneità Agonistica

Il modulo NIT deve essere trasmesso all'UPA (Ufficio Procura Antidoping) entro sette giorni dalla sessione di prelievo tramite RRR. La presentazione di una NIT non esime l'atleta da eventuali responsabilità. L'UPA trasmette al CEFT la NIT ricevuta, il CEFT valuterà la documentazione ed esprimerà un parere.

Si consiglia di consultare il sito federale sul quale sono indicati tutti gli aggiornamenti in materia Antidoping.

LIMITI ALLA EFFETTUAZIONE DELLE SCOMMESSE SPORTIVE

In riferimento a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 508 del 05/12/2007, si rappresenta il divieto per i tesserati del settore professionistico e dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito delle rispettive Federazioni o Discipline Sportive Associate.

Per l'effetto di tale disposizione gli atleti di interesse nazionale, i tecnici componenti gli staff delle squadre nazionali della F.I.N. ed i relativi dirigenti accompagnatori,

non possono effettuare scommesse, direttamente o indirettamente, riguardanti risultati riferiti a gare e a risultati di manifestazioni sportive relative alla disciplina sportiva praticata. La violazione alla suddetta disposizione comporta infrazione disciplinare e come tale sottoposta alla valutazione degli Organi di Giustizia sportiva.